

L'uguaglianza è in gioco

 **UISP**
sport per tutti

18
19

Guida pratica

www.uisp.it

Pubblicazione realizzata da:

UISP NAZIONALE – Sostenibilità e Risorse
Settore Bilancio e Consulenze
Largo Nino Franchellucci, 73 – 00155 Roma
www.uisp.it

Edizione I - aggiornata al 1° agosto 2018

(L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o alla UISP per eventuali errori o inesattezze).

PREMESSE

Come si gestisce correttamente un'associazione o una società sportiva dilettantistica?

A questa domanda cerca di rispondere la **Guida pratica Uisp**, realizzata da UISP Nazionale e curata dai consulenti di Arsea srl, Alessandro Mastacchi, Francesca Colecchia e Annamaria Crisalli.

Al fine di agevolare la fruizione dei contenuti, la guida è stata concepita attraverso la risposta ai quesiti che più comunemente vengono proposti agli sportelli di consulenza predisposti dai Comitati UISP, articolandoli per materia di competenza, come evidenziato nell'indice.

Vi invitiamo inoltre a restare aggiornati attraverso la Piattaforma web "Servizi associazioni e società sportive", raggiungibile all'indirizzo **<http://associazionisportive.uisp.it>** e gli ordinari canali di comunicazione della UISP, a partire da "**Pagine Uisp**", newsletter di consulenze, marketing e opportunità per i soci Uisp, agenzia on line supplemento di Uispres, che raggiunge, ogni mese, le caselle mail di tutte i sodalizi affiliati e di tutti coloro che, gratuitamente, la vorranno richiedere cliccando sul banner dedicato nella home page del sito Uisp nazionale www.uisp.it.

La modulistica menzionata in questa Guida è pubblicata nell'area dedicata della piattaforma web sopraindicata.

INDICE

CAP. 1 - LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1. **Cosa dobbiamo fare per costituire un'associazione sportiva dilettantistica?**
2. **Possiamo costituire una associazione sportiva che promuova anche attività culturali e ricreative?**
3. **Siamo obbligati ad inviare il modello EAS? Se non l'abbiamo fatto in fase di costituzione, cosa possiamo fare?**
4. **Come si compila il Modello EAS?**
5. **È necessario inviare il Modello EAS ogni anno?**
6. **La sede dell'associazione può essere la residenza del presidente?**
7. **Quali requisiti deve avere la sede dove si svolge l'attività sportiva?**

CAP. 2 - LA CORRETTA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. **Chi sono i soci e chi sono i tesserati?**
2. **L'associazione è tenuta ad avere il libro soci? Come dobbiamo tenerlo?**
3. **Siamo obbligati ad avere i libri verbali? Come dobbiamo tenerli?**
4. **Quante volte dobbiamo convocare l'assemblea?**
5. **Come dobbiamo convocare l'assemblea?**
6. **All'assemblea partecipano anche i soci minorenni?**
7. **Quali sono i diritti dei soci?**
8. **Come dobbiamo gestire - ai fini della privacy - i dati che trattiamo?**
9. **Se vogliamo modificare lo statuto, come dobbiamo procedere?**
10. **Se vogliamo fonderci con un'altra associazione, lo possiamo fare? Come dobbiamo procedere?**

CAP. 3 – LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. **Chi sono i soci della società sportiva dilettantistica e chi sono i tesserati?**
2. **Quando dobbiamo convocare i soci ed i tesserati della società sportiva dilettantistica?**
3. **Quali sono i requisiti statutari delle società sportive dilettantistiche?**
4. **Possiamo indicare nell'oggetto sociale attività diverse da quelle sportive?**
5. **Posso costituire una società sportiva dilettantistica nella forma di società semplificata?**
6. **Cosa significa società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza fini di lucro?**

7. **Le società sportive dilettantistiche devono trasmettere il Modello EAS?**
8. **Possiamo erogare indennità di carica e/o compensi sportivi?**
9. **Cosa significa avere personalità giuridica? I soci sono illimitatamente "irresponsabili"?**
10. **Qual è la fiscalità di vantaggio delle società sportive dilettantistiche?**
11. **Quali sono gli obblighi gestionali delle società sportive dilettantistiche?**

CAP. 4 - L’AFFILIAZIONE UISP ED IL RICONOSCIMENTO A FINI SPORTIVI

1. **Come ci si affilia alla UISP? Quale è la durata dell’affiliazione?**
2. **A quali benefici fiscali possiamo accedere tramite l’affiliazione UISP?**
3. **Chi è il tesserato UISP?**
4. **Come ci si iscrive nel Registro CONI?**
5. **Quali sono le discipline che consentono l’iscrizione nel Registro CONI?**
6. **Alla luce delle nuove norme sulle discipline, siamo tenuti a modificare lo statuto?**
7. **Cosa succede se non siamo iscritti nel Registro CONI? Possiamo erogare compensi sportivi? Possiamo utilizzare il regime 398?**

CAP. 5 - IL RICONOSCIMENTO COME ENTE DEL TERZO SETTORE

1. **Cosa si intende per Riforma del Terzo settore? Quando è entrata in vigore?**
2. **La riforma del Terzo settore riguarda anche le associazioni sportive?**
3. **Quali sono le opportunità e le criticità per una associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo settore?**
4. **Una associazione sportiva dilettantistica Ente del Terzo settore può utilizzare i c.d. compensi sportivi?**
5. **Possiamo essere associazione sportiva dilettantistica e allo stesso tempo associazione di promozione sociale? Se sì, cosa comporta?**
6. **Possiamo essere associazione sportiva dilettantistica e allo stesso tempo generico Ente del Terzo settore?**

Cap. 6 - L’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’

1. **Quali attività possiamo organizzare per i soci?**
2. **La nostra associazione sportiva può organizzare corsi di formazione per istruttori sportivi?**
3. **Possiamo organizzare gite o viaggi per i nostri soci?**
4. **Possiamo aprire un bar all’interno dell’associazione?**
5. **Possiamo utilizzare la musica nelle nostre attività? Se sì, quali adempimenti dobbiamo espletare?**
6. **Possiamo organizzare attività in piazza? Se sì, quali adempimenti dobbiamo espletare?**

7. **Possiamo stipulare una convenzione con la Pubblica Amministrazione?**
8. **Possiamo stipulare convenzioni con esercizi commerciali per garantire sconti ai soci? Si tratta di una attività commerciale?**
9. **Possiamo vendere ai soci abbigliamento sportivo?**
10. **Se vogliamo noleggiare a terzi l'impianto sportivo che gestiamo, quali aspetti dobbiamo esaminare?**
11. **Possiamo organizzare centri estivi?**

CAP. 7 - LA RESPONSABILITA'

1. **Cosa vuol dire associazione non riconosciuta?**
2. **Se divento presidente di una associazione divento responsabile anche delle obbligazioni assunte dal precedente presidente?**
3. **Come si può tutelare chi assume le obbligazioni rispetto a chi ha concorso alla relativa delibera?**
4. **Cosa vuol dire avere la personalità giuridica e come si fa a richiederla?**
5. **In qualità di componente il Consiglio direttivo di una associazione con personalità giuridica sono sempre "irresponsabile"?**

CAP. 8 - LA TUTELA SANITARIA IN AMBITO SPORTIVO

1. **Chi è tenuto a presentare il certificato medico e chi è esonerato?**
2. **Come facciamo a sapere se un'attività che organizzo è agonistica o meno?**
3. **Per l'attività non agonistica è sufficiente un certificato di sana e robusta costituzione? Chi può rilasciare questo certificato?**
4. **Cosa succede se non chiediamo il certificato medico ai praticanti l'attività sportiva?**
5. **Se iscriviamo i nostri atleti ad una gara, chi è responsabile in tema di certificato medico?**
6. **Chi è esonerato dall'obbligo del defibrillatore?**
7. **Cosa succede se non abbiamo il defibrillatore?**
8. **Cosa succede se il sodalizio sportivo partecipa ad una attività competitiva in un impianto sportivo gestito da terzi?**
9. **Cosa succede se utilizziamo diversi impianti sportivi gestiti da altri?**
10. **È necessario il defibrillatore quando si organizzano attività al di fuori di "impianti sportivi" a carattere permanente?**
11. **In cosa consiste la formazione per l'utilizzo del defibrillatore? È obbligatorio il retraining?**
12. **Se sono la persona formata all'utilizzo del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo ma non riesco ad intervenire, di cosa rispondo?**

CAP. 9 - IL RAPPORTO CON IL FISCO

1. **Quali sono le entrate che possiamo ricevere senza pagare imposte?**
2. **La nostra associazione può organizzare un'attività di raccolta fondi?**
3. **La nostra associazione ha solo il codice fiscale, possiamo ricevere una sponsorizzazione?**
4. **Qual è la differenza tra un contributo ed un corrispettivo ricevuto da una Pubblica Amministrazione?**
5. **Se una Pubblica Amministrazione ci paga, quali adempimenti dobbiamo espletare? Sono previsti particolari vincoli?**
6. **Abbiamo deciso di aprire la Partita IVA, cosa dobbiamo fare?**
7. **Che cos'è il REA? Siamo obbligati ad iscriverci?**
8. **Come si fa ad accedere al regime forfetario Legge 398/91?**
9. **Siamo in regime Legge 398/1991: quali entrate incidono sul plafond dei 400.000 euro?**
10. **Abbiamo la Partita IVA in regime Legge 398/1991: come liquidiamo l'IVA?**
11. **Abbiamo la Partita IVA in regime Legge 398/1991: come liquidiamo l'IRES?**
12. **Quando dobbiamo versare l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e come si calcola?**
13. **Quali sono i termini per la presentazione della Dichiarazione e per il versamento delle imposte?**
14. **Quali adempimenti implica la titolarità della Partita IVA?**
15. **Quali altre imposte potremmo dover versare? Sono previste delle agevolazioni?**
16. **Ci sono delle agevolazioni ulteriori o diverse per le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o ONLUS?**
17. **Come si versano imposte e contributi?**
18. **Ci siamo dimenticati di versare le imposte: possiamo farlo in ritardo?**

CAP. 10 – LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. **Da quando e a chi si applica l'obbligo di fatturazione elettronica?**
2. **Le ASD/SSD con opzione per il regime Legge 398/1991 sono esonerate dalla fatturazione elettronica?**
3. **Come funziona il Sistema di Interscambio?**
4. **Qual è il documento fiscalmente rilevante?**
5. **Come inviare una fattura elettronica?**
6. **Come ricevere e stampare una fattura elettronica?**
7. **Quali informazioni sono necessarie perché una fattura elettronica non sia scartata?**
8. **Come si devono conservare le fatture elettroniche?**

CAP. 11 - LA GESTIONE CONTABILE E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. **Cosa succede se facciamo movimenti in contanti pari o superiori a 1.000 euro?**
2. **Quali documenti siamo obbligati a tenere in associazione? Quali documenti contabili?**
3. **Siamo obbligati ad emettere le ricevute con riferimento all'attività istituzionale? Se sì, dobbiamo applicare la marca da bollo? Dobbiamo emettere due ricevute diverse per la quota sociale e la quota del corso?**
4. **Siamo obbligati ad emettere ricevute con riferimento all'attività commerciale?**
5. **Siamo obbligati a tenere la prima nota?**
6. **Siamo obbligati a tenere i libri contabili?**
7. **Siamo obbligati a predisporre il bilancio? Il bilancio deve avere una determinata struttura?**
8. **Dobbiamo pubblicare il bilancio o rendiconto?**

CAP. 12 - RACCOGLIERE FONDI

1. **Quali sono le agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni?**
2. **Quali sono le agevolazioni fiscali per chi effettua sponsorizzazioni?**
3. **La nostra associazione sportiva può ambire ancora al 5xmille? Quali adempimenti deve espletare?**

CAP. 13 - I COLLABORATORI IN AMBITO SPORTIVO: INQUADRAMENTO, ADEMPIMENTI E RIFLESSI FISCALI

1. **Quali qualifiche devono avere gli istruttori sportivi?**
2. **Come possiamo inquadrare i nostri istruttori?**
3. **Come possiamo pagare i nostri collaboratori?**
4. **Come possiamo sapere se i nostri istruttori hanno superato la soglia dei 10.000 euro in compenso sportivo?**
5. **Cosa dobbiamo fare se un collaboratore sportivo supera i 10.000 euro?**
6. **Dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto con i collaboratori in compenso sportivo?**
7. **Abbiamo una persona che ci aiuta in segreteria come possiamo pagarla?**
8. **Quali novità erano state introdotte con la Legge di Bilancio 2018?**
9. **I componenti il Consiglio direttivo possono ricevere compensi sportivi o instaurare collaborazioni amministrativo-gestionali con l'associazione?**
10. **Possiamo erogare rimborsi forfettari a dipendenti pubblici?**
11. **Possiamo erogare rimborsi spese ai nostri volontari?**
12. **Possiamo erogare agli istruttori sportivi oltre ad un compenso il rimborso della**

trasferta a piè di lista?

13. **Quali effetti produce sul reddito del collaboratore il compenso sportivo?**
14. **Cosa succede al pensionato che riceve compensi sportivi?**
15. **Ci siamo dimenticati di versare le ritenute per un collaboratore sportivo che ha superato i 10.000 euro, cosa possiamo fare?**
16. **Cosa deve fare un istruttore per svolgere professionalmente l'attività?**
17. **L'associazione intende avvalersi di un istruttore titolare di Partita IVA: quali adempimenti deve espletare?**
18. **Dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto con i collaboratori in Partita IVA?**
19. **Possiamo fare ricorso alle prestazioni occasionali, o PRESTO, che hanno sostituito i voucher?**
20. **Possiamo fare ricorso alla collaborazione autonoma di natura occasionale?**
21. **I componenti il Consiglio direttivo possono ricevere una indennità di carica? Se sì, di quale importo?**
22. **Per quali compensi dobbiamo predisporre le certificazioni annuali (CU)?**
23. **Se paghiamo qualcuno dobbiamo sempre presentare la dichiarazione IRAP ed il Modello 770?**
24. **Se eroghiamo compensi sportivi dobbiamo pagare l'IRAP?**
25. **Quali sono gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro? Li dobbiamo espletare anche se l'associazione si avvale solo di soci volontari e di percettori compensi sportivi?**
26. **Che cos'è il certificato penale richiesto dal datore di lavoro? Lo dobbiamo richiedere per tutti i collaboratori?**

CAP. 14 LA COMUNICAZIONE

1. **Possiamo avere un sito internet e dei profili social?**
2. **Cosa è importante inserire sul sito internet? Ci sono dei contenuti/delle espressioni che non devono essere presenti?**
3. **La dicitura "associazione sportiva dilettantistica" o "A.S.D." dobbiamo sempre inserirla? Perché?**
4. **Quali sono le informazioni che dobbiamo dare agli aspiranti soci?**
5. **Dobbiamo apporre un cartello sulla porta che specifichi che l'ingresso è riservato ai soci?**
6. **Possiamo utilizzare il logo del CONI?**
7. **Possiamo utilizzare la denominazione ed il marchio della UISP?**

CAP. 1 - LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

1. Cosa dobbiamo fare per costituire un'associazione sportiva dilettantistica?

Chi intende acquisire la qualifica di "associazione sportiva dilettantistica", con le connesse agevolazioni, deve essere consapevole di **operare in un'associazione:**

- 1) senza scopo di lucro, con conseguente divieto di distribuzione diretta ed indiretta di proventi o avanzi di esercizio;
- 2) che si affilia annualmente alla UISP, o altro Ente di promozione sportiva/Federazione sportiva/Disciplina sportiva associata riconosciuti dal CONI;
- 3) che promuove attività sportive dilettantistiche ammissibili CONI ed organizzate dalla UISP;
- 4) che deve risultare iscritta annualmente nel Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI (c.d. "Registro CONI"): atto che formalizza l'acquisizione dello status di associazione sportiva dilettantistica.

Per costituire l'associazione, il gruppo di soci fondatori verbalizzerà quindi la prima riunione (c.d. **atto costitutivo**) in cui saranno eletti anche i componenti il Consiglio direttivo ed il presidente dell'associazione, qualora l'elezione del presidente non sia di competenza del Consiglio direttivo. All'atto costitutivo viene allegato, come sua parte integrante, lo **statuto**.

All'interno di atto costitutivo e statuto devono essere implementati i vincoli indicati dall'art. 90 della Legge 289/2002, necessari ai fini dell'iscrivibilità dell'ASD nel Registro CONI, ed i requisiti di cui all'articolo 148, ottavo comma, del TUIR, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo (*per esemplificare, la possibilità di non pagare le imposte sul corrispettivo versato dal socio per partecipare al corso di tennis o per iscriversi alla manifestazione di atletica leggera*).

È possibile richiedere il fac-simile di atto costitutivo e statuto al Comitato UISP competente per territorio, pubblicato nel portale web associazionisportive.uisp.it, sezione modulistica.

Il giorno in cui si formalizza la costituzione, o prima, è necessario acquistare le **marche da bollo** (1 marca da € 16,00 da applicare ogni 100 righe di atto costitutivo e statuto moltiplicato per i due esemplari degli atti da registrare) in quanto riportano la data che non deve essere successiva a quella dell'atto, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

Formalizzato l'atto, il presidente, o suo delegato, si reca all'Agenzia delle Entrate per richiedere l'**apertura del codice fiscale, presentando il Modello AA5/6** in duplice esemplare direttamente ad uno qualsiasi degli uffici (la richiesta può essere presentata anche in un unico esemplare a mezzo raccomandata A/R).

È possibile verificare come si compila il Modello AA5/6 esaminando il fac-simile pubblicato nel portale web associazionisportive.uisp.it, sezione modulistica.

Nel modello sarà in particolare necessario indicare:

Natura giuridica (es: codici 12 - Associazioni non riconosciute e comitati; e 8 - Associazioni dotate di personalità giuridica);

Codice attività, ossia codice ATECO 2007. A titolo esemplificativo:

- Corsi sportivi e ricreativi: 85.51.00 (rientrano in questo codice le attività di formazione sportiva del calcio, baseball, basket, cricket, etc.; centri e campi scuola per la formazione sportiva; corsi di ginnastica; corsi o scuole di equitazione; corsi di nuoto; istruttori, insegnanti e allenatori sportivi; corsi di arti marziali etc.)

- Gestione di impianti: stadi (93.11.10), piscine (93.11.20), impianti polivalenti (93.11.30).

Successivamente sarà possibile **registrare atto costitutivo e statuto all’Agenzia delle Entrate** se si intende beneficiare di agevolazioni fiscali (*il dato della registrazione sarà richiesto anche in fase di iscrizione nel Registro CONI*). A tal fine è necessario:

a) recarsi in banca/posta, richiedere il Modello F23 e scrivere:

- in dati anagrafici: i dati dell’associazione (denominazione, sede e codice fiscale);

- in dati del versamento:

- in UFFICIO O ENTE (6) il codice dell’ufficio dove registrare lo statuto,
- nella causale (9) inserire RP,
- in codice tributo (11) nella prima riga indicare 109T e importo (13) € 200,00 (è l’imposta di registro);

b) tornare all’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registrazione Atti per registrare lo statuto con i seguenti documenti:

- 1) lo statuto (in due copie originali, ovvero con le firme in originale) sul quale apporre le marche da bollo;
- 2) il modello F23 da cui risulti il pagamento;
- 3) il Modello 69 per la registrazione dell’atto (si può richiedere e compilare direttamente presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate).

2. Possiamo costituire una associazione sportiva che promuova anche attività culturali e ricreative?

Si ma è essenziale chiarire che:

- 1) le agevolazioni specifiche del “mondo” sportivo dilettantistico possono applicarsi con esclusivo riferimento alle attività sportive dilettantistiche riconosciute tali dall’ordinamento sportivo (*es. ricorso ai c.d. rimborsi forfettari di cui al capito 11*);
- 2) la pluralità di scopi non sia tale da snaturare la genuinità della ASD.

Potrebbe essere opportuno in questi casi valutare l’assunzione della veste sia di associazione sportiva dilettantistica che di associazione di promozione sociale (per maggiori informazioni si rinvia al capitolo 4).

3. Siamo obbligati ad inviare il modello EAS? Se non l’abbiamo fatto in fase di costituzione, cosa possiamo fare?

Il Modello EAS è una comunicazione che le associazioni devono effettuare – in via telematica – all’Agenzia delle Entrate **entro 60 giorni dalla data di costituzione**, per offrirle alcune informazioni legate alla struttura organizzativa e alle modalità di organizzazione delle attività. Anche le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a trasmettere questa comunicazione a meno che non rientrino nelle seguenti ipotesi:

- 1) ricevano esclusivamente le quote di adesione dei soci**, intendendo tale il contributo annuale a cui non corrisponde la fruizione di un servizio specifico (ciò che viene comunemente definito “tesseramento”) come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/2009: ne consegue che l’associazione che percepisce dal socio la quota per partecipare, a titolo esemplificativo, al corso di danza, non è esonerata dalla presentazione del Modello EAS;
- 2) siano iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS** o siano ONLUS di diritto come le organizzazioni di volontariato.

L'omesso invio del Modello EAS comporta l'impossibilità di fruire delle agevolazioni fiscali: è possibile sanare questo inadempimento purché l'associazione versi contestualmente una sanzione pari ad euro 258,00, mediante Modello F24, codice tributo 8114, indicando nell'anno quello in cui l'associazione avrebbe dovuto trasmettere il Modello EAS e non l'anno in cui effettua il versamento della sanzione per ravvedimento (in tal senso Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 110/2012).

Il **ravvedimento** deve essere in ogni caso perfezionato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi ovvero, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine originariamente previsto (Agenzia delle Entrate Circolare n. 38/E del 2012).

4. Come si compila il Modello EAS?

Le associazioni iscritte nel Registro CONI possono compilare il Modello EAS in forma semplificata, ossia compilano, oltre all'anagrafica dell'associazione e del legale rappresentante, solo i seguenti quesiti dei 37 previsti:

- quesito 4 - se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
- quesito 5 - se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro Ente del quale indicare il codice fiscale;
- quesito 6 - se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi;
- quesito 20 - se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo;
- quesito 25 - in quale settore l'associazione opera prevalentemente;
- quesito 26 - l'indicazione delle attività che l'ente svolge.

5. È necessario inviare il Modello EAS ogni anno?

No, a meno che nell'anno solare precedente non si siano verificate delle variazioni rispetto alle informazioni offerte nella precedente comunicazione EAS, nel qual caso è necessario procedere entro il 31 marzo.

Ad esempio, l'associazione ha trasmesso il Modello EAS in cui ha dichiarato di non ricevere introiti di sponsorizzazione e successivamente ha aperto la Partita IVA per ricevere questa tipologia di entrate commerciali, oppure il caso dell'associazione che ha deciso di aprire nella propria sede un negozio per la vendita di materiale sportivo, attività che va indicata nel campo 26.

Non è invece richiesto l'invio di un nuovo Modello EAS quando la variazione attenga a:

- 1) denominazione, sede legale e dati del presidente, in quanto informazioni che devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 (per i soggetti titolari solo Codice fiscale) o con il modello AA7/10 (per i soggetti titolari di Partita IVA);
- 2) al punto 20 (se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo).

6. La sede dell'associazione può essere la residenza del presidente?

La risposta è sì ma attenzione ai seguenti aspetti:

- 1) se risulta per iscritto la disponibilità della sede, l'accordo anche gratuito (contratto di comodato) deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate (euro 200,00 di imposta di registro cui sommare il costo delle marche da bollo);

- 2) è necessario indicare il nome dell'associazione nel campanello del civico;
- 3) la convocazione delle assemblee deve avvenire anche con modalità diverse dalla mera apposizione dell'avviso in sede, atteso che si presuppone che l'abitazione del presidente non sia frequentata con continuità dai soci.

7. Quali requisiti deve avere la sede dove si svolge l'attività sportiva?

Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare i requisiti derivanti da:

- 1) destinazione urbanistica dei locali;
- 2) normativa edilizia;
- 3) normativa igienico-sanitaria;
- 4) norma antinfortunistica e antincendio.

In primo luogo, è quindi necessario verificare **la destinazione d'uso** che il piano regolatore ha attribuito all'immobile: potrebbe rendersi infatti necessario chiederne la variazione (*verificate questo aspetto e gli eventuali oneri da sostenere*). Non sono soggette agli oneri di variazione della destinazione d'uso le organizzazioni iscritte nel registro delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 32 della Legge 383/2000.

In secondo luogo, è necessario verificare se la struttura rispetta i vincoli previsti dalla normativa nazionale, regionale e comunale nonché dai regolamenti sportivi.

Il **Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996** trova applicazione nei complessi ed impianti sportivi nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Detti impianti devono essere inoltre conformi ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali quando vengono organizzate attività competitive/agonistiche in virtù di convenzioni stipulate dalla UISP con le Federazioni sportive di riferimento.

Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100 o privi di spettatori, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 20 del citato decreto, ai sensi del quale, a titolo non esaustivo:

- 1) l'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi;
- 2) gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n. 186;
- 3) deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita;
- 4) gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A - 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo;
- 5) i servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno. Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo. Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici. La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne;

- 6) deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta l'individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso.

Per quanto la disposizione in esame preveda la sua applicazione all'interno degli impianti sportivi dove si realizzano manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, e non anche attività regolate dagli Enti di promozione sportiva, si ritiene che anche in questo ultimo caso debbano trovare applicazione, atteso che trattasi di disposizioni a tutela dei praticanti l'attività motoria.

Alcune **Regioni** hanno introdotto vincoli sulle strutture sportive: occorre quindi verificarne l'eventuale esistenza.

È infine necessario appurare se il **Comune** territorialmente competente abbia disciplinato i requisiti edilizi delle palestre gestite da associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI: tali requisiti potrebbero essere indicati anche nei Regolamenti igienico-sanitari.

Il **CONI** ha inoltre disciplinato i requisiti degli impianti sportivi, da ultimo nella deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1379 del 25 giugno 2008.

1. Chi sono i soci e chi sono i tesserati?

I soci della UISP si distinguono in:

- a) Tesserati, sono le persone fisiche;
- b) Affiliati, sono le associazioni e le società aderenti.

Le persone si tesserano alla UISP attraverso l'associazione/società affiliata UISP ovvero direttamente attraverso il Comitato Territoriale UISP quando svolgono attività direttamente con il Comitato. Per saperne di più si rinvia allo Statuto (artt. 4-6) ed al Regolamento (artt. 2, 7, 8, 9,10) UISP.

L'associazione sportiva dilettantistica organizza le attività principalmente o esclusivamente per:

- a) i propri soci, intendendo tali le persone ammesse all'interno dell'associazione e titolari pertanto dei relativi diritti e doveri;
- b) i tesserati UISP, in quanto soci di altre associazioni/società sportive affiliate UISP ovvero in qualità di soci individuali dei Comitati UISP;
- c) le associazioni e società sportive affiliate UISP.

Le società sportive dilettantistiche (srl e cooperative) svolgono tipicamente l'attività nei confronti di:

- a) persone che tesserano alla UISP: tali tesserati sono convocati dalle società sportive per la elezione dei delegati che parteciperanno alla vita democratica della UISP nelle varie fasi congressuali;
- d) persone che vengono tesserate UISP da associazioni/società sportive affiliate UISP ovvero in qualità di soci individuali dei Comitati UISP;
- e) associazioni e società sportive affiliate UISP.

2. L'associazione è tenuta ad avere il libro soci? Come dobbiamo tenerlo?

Fino ad oggi si poteva dire che non esisteva l'obbligo giuridico di avere il LIBRO SOCI: era sufficiente dotarsi di documentazione idonea a dimostrare all'Agenzia delle Entrate che i partecipanti alle attività avessero chiesto di diventare soci e che l'associazione (di norma attraverso il Consiglio Direttivo) avesse accettato la relativa domanda.

Il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017), i cui principi si applicano anche alle associazioni che non si iscrivono nel relativo Registro (in tal senso la Relazione illustrativa al Codice), introduce l'onere di adottare i LIBRI SOCIALI. Non devono essere vidimati ma si ritiene non più congrua una loro tenuta sotto forma di fogli liberi.

Siamo in attesa di indicazioni in merito alla corretta tenuta del libro soci: si consiglia in ogni caso di inserire in un unico file i dati identificativi del socio (nome, cognome unitamente ad altro elemento identificativo come il codice fiscale), la data di ammissione e di eventuale esclusione o recesso e di procedere alla numerazione delle pagine durante la fase di stampa del libro, non essendo obbligatorio procedere preventivamente.

La tenuta del libro soci può avvenire inoltre su base storica, con conseguente annotazione dell'ingresso dei soci (ed eventuale recesso o esclusione) nel tempo, ovvero essere conservato su base annuale specificando però se si tratta di nuovo socio o di socio ammesso in data __/__/__.

3. Siamo obbligati ad avere i libri verbali? Come dobbiamo tenerli?

Vale quanto riportato precedentemente: si consiglia pertanto di conservare i verbali in un unico libro, separando quelli dell'Assemblea dei soci rispetto a quelli del Consiglio direttivo e degli eventuali ulteriori organismi.

Si consiglia inoltre di:

- 1) riportare sinteticamente le discussioni e non solo le delibere adottate, ciò per far emergere il confronto dialettico tra i soci e quindi la democraticità associativa. Si ricorda che in ogni caso il socio dissenziente avrà diritto che sia verbalizzato il relativo dissenso al fine di essere esonerato da qualsivoglia responsabilità conseguente alla delibera adottata;
- 2) riportare nel verbale il nome e cognome dei soci partecipanti ovvero allegare il foglio presenze debitamente firmato.

4. Quante volte dobbiamo convocare l'Assemblea?

Per legge è necessario convocare almeno una assemblea all'anno per l'approvazione del bilancio (*entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo il più ampio termine di sei mesi per particolari ed inderogabili esigenze e salvo il minor termine indicato in statuto*) e, periodicamente, per la elezione degli organismi associativi.

È necessario in ogni caso verificare se sia necessario convocare l'assemblea anche per l'approvazione del bilancio preventivo, in quanto previsto dallo Statuto o perché il Consiglio direttivo o l'Assemblea lo abbiano richiesto. È altresì opportuno convocare l'assemblea anche per l'approvazione del programma delle attività al fine di dimostrare il rispetto del principio di sovranità assembleare.

5. Come dobbiamo convocare l'Assemblea?

A tal fine è necessario verificare quanto previsto dallo statuto. Anche nel caso in cui fosse prevista la mera affissione dell'avviso in sede, si consiglia di accompagnarla ad altre modalità di comunicazione individuale (es. trasmissione di e-mail) o ad acquisire documentazione attestante l'avvenuta convocazione (es. far firmare ai soci il documento di convocazione per presa visione).

I soci hanno diritto di scegliere se partecipare o meno alle assemblee ma l'associazione ha l'onere di dimostrare di averli convocati con modalità idonee.

6. All'Assemblea partecipano anche i soci minorenni?

Alle assemblee devono essere invitati anche i soci minorenni che avranno diritto di parola ma non diritto di voto, salvo che lo statuto non disciplini tale facoltà. Alcune associazioni lo prevedono con riferimento ai soci di età superiore a sedici anni: si tratta però di una potestà limitata alle delibere che non possano determinare forme di responsabilità in capo al minore (vedi art. 4 dello Statuto UISP che prevede *"Il socio minorenne viene convocato alle Assemblee e partecipa con diritto di voto al raggiungimento del 16° anno di età con esclusivo riferimento all'elezione dei delegati, al congresso territoriale"*).

Di recente la Corte di Cassazione (ordinanza 23228/2017) ha affermato che debba essere riconosciuto il diritto di voto (ma non l'elettorato passivo) al genitore del minore in sua rappresentanza. Si tratta di una sentenza e non di un indirizzo interpretativo consolidato ma è essenziale, per le associazioni che presentano prevalentemente soci minorenni, adottare soluzioni idonee a dimostrare la genuinità del rapporto associativo e la partecipazione alla vita democratica. Ciò può essere assicurato nelle modalità indicate dalla Cassazione o favorendo l'adesione all'associazione del genitore del minore praticante l'attività.

7. Quali sono i diritti dei soci?

I diritti, come i doveri, dei soci devono essere indicati nello statuto dell'associazione per cui è innanzitutto necessario verificare quanto ivi riportato. In ogni caso ai soci devono essere garantite:

- a) l'uniformità del rapporto associativo, ossia la circostanza che ai soci siano garantiti gli stessi diritti e doveri;
- b) modalità di convocazione alle assemblee che siano considerate idonee;
- c) possibilità per i soci di interagire e confrontarsi tra di loro e con i componenti il Consiglio direttivo anche al di fuori dell'Assemblea, ossia modalità di gestione del vincolo associativo tali da garantire l'effettività del rapporto associativo;
- d) la non temporaneità del vincolo associativo: ne consegue che il socio partecipa alla vita associativa anche al di fuori della fruizione delle singole attività organizzate a pagamento (es. l'associazione potrebbe organizzare iniziative gratuite o momenti di convivialità come serate fuori dalla sede associativa);
- e) il diritto di voto per la elezione degli organismi associativi, l'approvazione dei regolamenti e l'eventuale modifica statutaria;
- f) il principio del voto singolo (*una testa, un voto*);
- g) la sovranità dell'assemblea per cui il Consiglio direttivo attua le delibere assembleari;
- h) la possibilità di conoscere le decisioni dell'associazione e quindi l'accesso ai relativi verbali e bilanci.

8. Come dobbiamo gestire - ai fini della privacy - i dati che trattiamo?

È necessario acquisire il **consenso** al trattamento dei dati per iscritto, atteso che la ASD/SSD deve dimostrare di averlo acquisito.

L'associazione deve fornire una **informativa** sulle finalità e modalità di trattamento dei dati, **acquisire il consenso** (sempre meglio per iscritto per poterne dare prova) mentre non dovrà chiedere l'autorizzazione al Garante per il trattamento dei dati (viene periodicamente rilasciata una autorizzazione per tutte le associazioni) né notificare il trattamento dei dati sensibili (è previsto l'esonero).

L'associazione è inoltre tenuta ad adottare le seguenti **misure di sicurezza**:

- 1) **ridurre al minimo il trattamento dei dati personali**, nel rispetto dei principi di pertinenza nell'utilizzo dei dati e dei termini di conservazione degli stessi;
- 2) **garantire trasparenza per quanto riguarda le funzioni ed il trattamento dei dati personali e ripartire in modo chiaro le responsabilità nel trattamento**, tutto ciò conferendo l'incarico al trattamento dei dati a soci/collaboratori e individuando eventualmente il o i Responsabili del trattamento dei dati (tra i quali può essere annoverato l'Amministratore di sistema) ed il Responsabile della protezione dei dati personali (obbligatorio quando si trattano dati sensibili su larga scala). I profili di autorizzazione/conferimento dell'incarico al trattamento dei dati potranno essere anche cumulativi, ossia più persone possono essere autorizzate a trattare i medesimi dati. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione: di questo deve risultare traccia in un Verbale del Consiglio direttivo;
- 3) custodire **correttamente i dati personali**. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato, l'accesso ai relativi contenuti autorizzato ed i contenuti preservati in armadio ignifugo;

- 4) predisporre il **Registro del trattamento dei dati**. Tale adempimento non è obbligatorio per chi ha meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di dati che nel Codice della Privacy venivano definiti sensibili o i dati personali relativi a condanne penali. Si tratta di un adempimento simile al Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) che doveva essere redatto da quanti trattavano dati sensibili attraverso il computer (art. 34 del D.lgs. 196/2003 + punto n. 19 dell'Allegato B al D.lgs). All'interno di questo documento, che potrebbe essere tenuto con modalità informatica, è necessario indicare le seguenti informazioni:
- a) chi sono e come possiamo contattare il titolare/contitolare/responsabile della protezione dei dati?
 - b) perché trattiamo i dati?
 - c) quali dati trattiamo? Ci sono diverse categorie di interessati?
 - d) a chi possiamo comunicare i dati? Li comunichiamo anche ad organizzazioni internazionali, ad organizzazioni con sede fuori dall'Europa?
 - f) quando procediamo alla cancellazione dei dati?
 - g) quali sono i rischi nel trattamento dei dati e quali sono le misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate?
- 5) disciplinare la procedura nel caso di **data breach** o perdita dei dati. Chi scopre che sono stati violati dati personali (es. abbiamo perso il faldone o la chiavetta contenente i dati dei soci) deve comunicarlo immediatamente al Presidente dell'associazione, o, se nominato, al Titolare del trattamento dei dati affinché questi possa notificare la violazione dei dati personali, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, al Garante privacy a meno che non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Se il rischio per gli interessati si ritiene elevato, è necessario informare anche loro della violazione. Di tale violazione è necessario conservare idonea documentazione (es. in un verbale del Consiglio direttivo e/o nel Registro del trattamento dei dati, valutando se i dati personali fossero o meno protetti con misure tecniche adeguate di protezione atte a limitare efficacemente il rischio di furto d'identità o altre forme di abuso).

Qualora l'associazione si limiti a trattare dati su supporti cartacei, le misure di sicurezza si possono limitare a quelle descritte. Viceversa, le associazioni che trattano dati personali **anche su supporto informatico** dovranno espletare i seguenti ulteriori adempimenti:

- 1) dotare ogni incaricato della sua **password** di accesso. È necessario dotare gli incaricati di una password di accesso ai computer conosciuta solo dall'operatore, composta da almeno 8 caratteri, che non contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e che venga modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi (tre mesi se il trattamento riguarda dati sensibili e giudiziari). La password non può essere assegnata ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. Devono essere disattivate le password non utilizzate da almeno sei mesi - salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica - e le password di quanti perdono la qualità che consente l'accesso ai dati personali;
- 2) **garantire il salvataggio dei dati**. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale;
- 3) **garantire le tutele per i dati sensibili o giudiziari**. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

Sono adottate inoltre idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi certi, compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni;

- 4) **nominare l'amministratore di sistema**, "soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione", ossia chi, in ambito informatico, si occupa della gestione e manutenzione dei computer, ivi inclusi quanti si occupano del salvataggio dei dati (backup/recovery), dell'organizzazione dei flussi di rete, della gestione dei supporti di memorizzazione e della manutenzione hardware. Il responsabile del trattamento dovrà designare il (o gli) amministratori di sistema individualmente, specificando gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. Il responsabile del trattamento dovrà inoltre verificare, almeno annualmente, l'operato degli amministratori di sistema e dovranno essere adottati dei sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema.

Nel portale web associazionisportive.uisp.it, sezione modulistica, è possibile scaricare i seguenti fac-simile:

- informativa;
- prestazione del consenso;
- Registro del trattamento dei dati;
- conferimento incarico al trattamento dei dati.

9. Se vogliamo modificare lo statuto, come dobbiamo procedere?

Le modifiche dello statuto, salva espressa disposizione normativa, avvengono mediante assemblea straordinaria dei soci. È pertanto necessario verificare in statuto le modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria ed i necessari quorum costitutivi (ossia quanti soci devono essere presenti) e deliberativi (ossia quanti soci devono votare a favore).

Il verbale di modifica dello statuto deve quindi essere registrato all'Agenzia delle Entrate per dare data certa all'atto (aspetto questo richiesto ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali). La procedura di registrazione è la medesima prevista in fase di costituzione (si rinvia pertanto al cap. 1 paragrafo 1).

10. Se vogliamo fonderci con un'altra associazione, lo possiamo fare? Come dobbiamo procedere?

L'operazione di fusione è ammessa a meno che non sia espressamente esclusa dallo statuto. L'operazione trova disciplina nell'articolo 42 bis del Codice civile, introdotto dal D.lgs. 117/2017, che contempla il seguente iter:

- 1) il Consiglio direttivo deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione in cui si spiegano i motivi e gli effetti della trasformazione *(sul punto si evidenzia l'importanza di esaminare gli effetti dell'operazione sugli eventuali titoli sportivi posseduti dalle associazioni interessate dall'operazione di fusione)*;
- 2) l'atto di fusione di due associazioni dovrà quindi essere registrato all'Agenzia delle Entrate ed essere trasmesso agli Enti affilianti anche per il corretto aggiornamento delle informazioni nel Registro CONI.

CAP. 3 – LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. Chi sono i soci della società sportiva dilettantistica e chi sono i tesserati?

Nelle società sportive dilettantistiche i soci sono esclusivamente quanti versano il capitale sociale. Non sono pertanto soci quanti si tesserano alla UISP per il tramite della società sportiva affiliata UISP.

2. Quando dobbiamo convocare i soci ed i tesserati della società sportiva dilettantistica?

La società dovrà convocare:

- a) i soci alle assemblee sociali;
- b) i tesserati esclusivamente allo scopo di consentire loro l'esercizio dei diritti della vita democratica della UISP attraverso l'elezione dei delegati che parteciperanno al percorso congressuale.

3. Quali sono i requisiti statuari delle società sportive dilettantistiche?

Gli statuti delle società sportive dilettantistiche **devono contenere gli elementi indicati all'articolo 90 della Legge 289/2002**: ciò è indispensabile ai fini della corretta qualificazione civilistica.

In particolare, nello statuto dovranno essere indicati, ai sensi del citato articolo 90, i seguenti elementi:

- la denominazione "società sportiva dilettantistica";
- la sede legale;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari (in questo caso si parla di bilancio), nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari: tema rispetto al quale non è necessaria una disciplina statutaria di dettaglio, trovando diretta applicazione le disposizioni del Codice civile in materia;
- le modalità di scioglimento;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società.

L'articolo 90 della Legge 289/2002 afferma che accedono alle agevolazioni fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche le società di capitali sportive dilettantistiche in possesso dei citati requisiti, previa affiliazione ad una Federazione/Disciplina sportiva associata/Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e conseguente riconoscimento delle finalità sportive mediante iscrizione nel Registro CONI. In tal senso si esprime anche lo Studio n. 5271/I su "Società sportive e profili di interesse notarile della nuova disciplina", approvato dalla Commissione Studi d'Impresa dell'Ordine dei notai del 17 settembre 2004.

4. Possiamo indicare nell'oggetto sociale attività diverse da quelle sportive?

Nessuna norma lo vieta ma ovviamente è necessario che le attività diverse si pongano in rapporto di strumentalità e sussidiarietà rispetto alle attività sportive, ciò al fine di non snaturare la genuinità della natura sportiva dilettantistica dell'organizzazione.

5. Possiamo costituire una società sportiva dilettantistica nella forma di società semplificata?

Si ritiene di no perché l'art. 2463-bis del Codice civile, che disciplina l'istituto della società semplificata, prevede che lo statuto debba essere redatto in conformità al modello standard tipizzato al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, e che quindi non può essere "personalizzato" dai soci. Poiché la società sportiva dilettantistica è tale solo se inserisce nel proprio statuto le clausole di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e, a parere dell'Agenzia delle Entrate, quelle di cui all'art. 148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi, appare non adottabile uno statuto redatto secondo il modello standard.

6. Cosa significa società sportiva dilettantistica costituita in società di capitali senza fini di lucro?

Le società sportive dilettantistiche - esattamente come le associazioni sportive dilettantistiche - devono specificare in statuto e rispettare nella relativa gestione *"l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette"*.

Con tale locuzione si intende che le organizzazioni sportive non devono avere come scopo distribuirsi utili o proventi, meglio noto come scopo di lucro soggettivo, ben potendo, viceversa perseguire quello scopo di lucro oggettivo da intendersi come perseguimento di obiettivi economici che possano garantire la stabilità economica della ASD/SSD e la possibilità di effettuare investimenti. L'avanzo di gestione/utile dovrà semplicemente essere reinvestito nelle attività statutarie nell'esercizio successivo.

Al fine di verificare se la società viola detto principio, si utilizzano oggi i parametri indicati dall'art. 10 del D.lgs. 460/1997 per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (applicabile anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 124/E del 22 maggio 1998). Per approfondimenti vedi il quesito n. 6.

7. Le società sportive dilettantistiche devono trasmettere il Modello EAS?

Sì, sempre entro il termine di 60 giorni dalla data di costituzione. L'omessa trasmissione del Modello EAS implica la decadenza dalle agevolazioni fiscali di cui al citato articolo 148 del TUIR.

8. Possiamo erogare indennità di carica e/o compensi sportivi?

La risposta è affermativa ma sempre nel rispetto del divieto di distribuzione – anche indiretta - di utili o proventi, che si realizza nel caso di corresponsione:

- a) *"ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni".* Si ricorda che l'erogazione di indennità di carica implica il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps e l'emissione di busta paga, con tassazione analoga a quelle dei lavoratori subordinati, trattandosi di reddito fiscalmente assimilato a quello dei lavoratori subordinati;
- b) *"ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche".*

Attenzione anche al cumulo di tali compensi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 9 del 25 gennaio 2007, il citato articolo 10 introduce degli indicatori al verificarsi dei quali si configura una distribuzione indiretta di utili, salva presentazione di istanza di disapplicazione degli stessi, trattandosi di norma antielusiva di tipo sostanziale (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 294 del 2002).

Ciò non toglie però che l'Agenzia possa contestare la distribuzione indiretta di utili anche nel caso in cui detti parametri – singolarmente analizzati – siano rispettati, nel caso in cui *"il cumulo dei medesimi compensi si traduca in una sostanziale elusione del divieto di distribuzione indiretta tra i soci dei proventi dell'attività sociale. In sostanza, va accertato se, in concreto, attraverso il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci".*

9. Cosa significa avere personalità giuridica? I soci sono illimitatamente "irresponsabili"?

Le società rispondono esclusivamente con il proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 2462 del Codice civile. Ne consegue che i creditori sociali, in caso di inadempimento contrattuale come nel caso di insolvenza, non potranno chiedere l'escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci.

Tale principio non ha però, contrariamente a quanto generalmente si pensi, carattere assoluto.

Vi sono infatti dei casi in cui gli amministratori rispondono dei debiti contratti dalla società che amministrano.

È il caso – per esempio – di un contenzioso tributario. La Cassazione (da ultimo Ordinanza del 2/7/2018 n. 17243) ha infatti evidenziato come sia necessario individuare *"nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, peraltro, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione".*

Ne consegue che in caso di accertamento fiscale, qualora la società sportiva dilettantistica sia stata dichiarata estinta mediante cancellazione dal registro delle imprese, lo Stato trova soddisfazione del proprio credito nel patrimonio personale dei soci e ciò anche se questi in fase di liquidazione della società non abbiano beneficiato di alcun riparto del patrimonio sociale residuo. In caso contrario si

riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori.

10. Qual è la fiscalità di vantaggio delle società sportive dilettantistiche?

"Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro".

Ne consegue che:

- le società sportive dilettantistiche beneficiano delle **agevolazioni fiscali sui corrispettivi specifici versati dai tesserati** per partecipare alle attività sportive dilettantistiche, per il combinato disposto dell'art. 90 della Legge 289/2002 e dell'art. 148, terzo comma del TUIR, qualora la società abbia rispettato le condizioni specificate al quesito n. 1;
- possono optare per il **regime di cui al regime 398**, sussistendone i relativi presupposti;
- **non assolvono all'imposta di pubblicità sulla targa identificativa della sede dell'associazione**, atteso che l'imposta non è dovuta (ex art. 17, comma 1 lettera h) del D.lgs. 507/1993) sulle *"insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegue scopo di lucro"*;
- **non assolvono all'imposta di pubblicità per cartelloni o altro veicolo pubblicitario presente nell'impianto sportivo** utilizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (ex art. 1, comma 128, della Legge 266/2005, vedi anche Nota del Ministero delle Finanze del 3/4/2007);
- **non assolvono alla tassa di concessione governativa** sugli atti e provvedimenti (ex art. 13 bis, comma 1, del DPR 641/1972);
- **non versano la tassa per l'occupazione del suolo pubblico** *"Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento"* (ex art. 45 del D.lgs. 507/1993);
- **pagano le accise sul gas metano in forma ridotta, come se fosse un uso industriale**, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 504/1995;
- **non subiscono la ritenuta a titolo di acconto del 4%**, di cui all'art. 28 del DPR 600/1973, **sui contributi erogati dal CONI, Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI** ai sensi del comma 4 dell'art. 90 della Legge 289/2002.

11. Quali sono gli obblighi gestionali delle società sportive dilettantistiche?

La società sportiva dilettantistica è, a tutti gli effetti, una società con i relativi obblighi civilistici e contabili sinteticamente individuabili in:

- 1) tenuta della contabilità ordinaria, anche nel caso di opzione per il regime di cui alla Legge 398/1991 e a prescindere dal plafond di ricavi;
- 2) tenuta dei libri sociali;
- 3) redazione del bilancio ai sensi della IV direttiva CEE, suddiviso in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- 4) iscrizione in Camera di Commercio e deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese;
- 5) pubblicizzazione dei contributi/corrispettivi/benefici pubblici ricevuti nel corso dell'anno – a partire dal 2019 su quanto percepito nel 2018 se complessivamente supera l'importo di € 10.000 – all'interno della nota integrativa del bilancio, pena la restituzione di quanto percepito (ex art. 1 L. 124/2017 comma 125, vedi anche Consiglio di Stato parere del 1/6/2018 n. 01449).

1. Come ci si affilia alla UISP? Quale è la durata dell’affiliazione?

Con "affiliazione" si intende il rapporto associativo che lega i soci collettivi alla UISP.

"Sono associati collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni, anche scolastiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le società, le cooperative le imprese sociali e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell’UISP, che abbiano sede legale, operativa e sportiva sul territorio italiano e non abbiano scopo di lucro. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dalla UISP", come previsto dall’articolo 4 dello Statuto UISP.

L’affiliazione avviene presso il Comitato territorialmente competente, intendendo tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale. Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Nazionale UISP.

Il rapporto associativo con la UISP è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità ossia mancato versamento del contributo annuale. L’affiliazione per tutte le attività ha validità dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo.

2. A quali benefici fiscali possiamo accedere tramite l’affiliazione UISP?

L’associazione affiliata UISP, iscritta nel Registro CONI, può accedere alle agevolazioni fiscali contemplate per le associazioni sportive dilettantistiche (sul tema capitolo 8) e può erogare i c.d. compensi sportivi (sul tema capitolo 11) oltre a poter beneficiare delle agevolazioni conseguenti all’affiliazione ad un Ente le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, inerenti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta a soci (sul tema capitolo 5 par. 4) e l’attività di turismo sociale (sul tema capitolo 5 par. 3).

3. Chi è il tesserato UISP?

È il socio persona fisica, cittadino italiano o straniero che, condividendo i principi e le finalità espresse nello Statuto UISP, abbia chiesto il tesseramento tramite i soci collettivi affiliati all’UISP o al Comitato Territoriale competente per residenza o attività prevalente.

4. Come ci si iscrive nel Registro CONI?

L’iscrizione al Registro CONI avviene attraverso l’affiliazione al Comitato Territoriale UISP di appartenenza, qualora l’ASD/SSD abbia uno statuto conforme all’art. 90 L. 289/2002. Si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria qualora l’ASD/SSD voglia accedere alle agevolazioni di settore.

Al Comitato UISP affiliante dovrà essere consegnata tutta la documentazione dell’associazione/società richiesta dal Regolamento del Registro CONI affinché il Comitato possa procedere al caricamento dei dati sul portale, condizione di corretta iscrizione nel Registro.

Successivamente all’inserimento dei dati nel Registro da parte del Comitato, l’ASD/SSD dovrà perfezionare l’iscrizione accedendo al portale delle società sportive del CONI per stampare il certificato di iscrizione al Registro presente sul portale stesso.

5. Quali sono le discipline che consentono l'iscrizione nel Registro CONI?

Le discipline riconosciute dal CONI sono quelle risultanti dalle Delibere adottate dal Consiglio Nazionale CONI: ad oggi quindi la Delibera del 10/05/2017, come integrata dalle discipline indicate nel corso dell'adunanza del 19/12/2017.

6. Alla luce delle nuove norme sulle discipline, siamo tenuti a modificare lo statuto?

È necessario verificare che lo statuto preveda la promozione di "*attività sportive dilettantistiche*" ovvero che contempli discipline espressamente indicate negli elenchi approvati dal Consiglio Nazionale CONI.

Se viceversa nello statuto viene indicata esclusivamente una, o più, discipline sportive oggi non riconosciute dal CONI e si intenda invece organizzare attività espressamente riconosciute, sarà obbligatoria la modifica dello statuto per indicarle espressamente.

7. Cosa succede se non siamo iscritti nel Registro CONI? Possiamo erogare compensi sportivi? Possiamo utilizzare il regime Legge 398/1991?

Le associazioni affiliate UISP che non siano iscritte nel Registro CONI:

- 1) non possono erogare compensi sportivi o rimborsi forfettari di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR);
- 2) devono verificare se l'attività organizzata per i propri soci sia in ogni caso defiscalizzata, ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUIR in quanto l'associazione persegue anche finalità culturali/di formazione extra-scolastica della persona e le attività organizzate siano riconducibili a tali ambiti;
- 3) può utilizzare il regime di cui alla Legge 398/1991 in quanto associazione senza scopo di lucro.

Le agevolazioni indicate ai punti 2) e 3) sono garantite però fino all'esercizio successivo a quello di implementazione del Registro Unico del Terzo settore (si ritiene 2019/2020) e di entrata quindi in vigore delle nuove regole fiscali per gli Enti del Terzo settore (di cui al D.lgs. 117/2017), acquisito l'assenso dell'Unione europea. Successivamente l'agevolazione in questione si applica con riferimento a tali attività esclusivamente nel caso in cui l'associazione sia una associazione di promozione sociale, iscritta nella relativa sezione del Registro Unico del Terzo Settore.

CAP. 5 - IL RICONOSCIMENTO COME ENTE DEL TERZO SETTORE

1. Cosa si intende per Riforma del Terzo settore? Quando è entrata in vigore?

Il percorso di riforma del Terzo settore trova consacrazione nella Legge 106/2016 che ha delegato il Governo ad emanare più Decreti tesi a ridefinire gli aspetti civilistici, fiscali e amministrativi nella gestione degli enti senza scopo di lucro.

N.B. Restano in ogni caso pienamente in vigore le disposizioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

Nel 2017 sono stati approvati i seguenti Decreti attuativi:

- D.lgs. 40 recante la Disciplina del servizio civile (in Gazzetta Ufficiale del 3/4/2017);
- D.lgs. 111 relativo al 5 per mille (in Gazzetta Ufficiale del 18/7/2017);
- D.lgs. 112 relativo all'impresa sociale (in Gazzetta Ufficiale del 19/7/2017);
- D.lgs. 117 relativo al Codice del Terzo Settore (in Gazzetta Ufficiale del 2/8/2017) di seguito CTS;
- DPR 28/7/2017 Statuto della Fondazione Italia Sociale (in Gazzetta Ufficiale del 9/9/2017);

ma il percorso non si è ancora concluso, atteso che:

- devono essere approvati complessivamente 36 provvedimenti attuativi ed i correttivi ai Decreti Legislativi già emanati;
- si attendono diverse circolari esplicative;
- numerose novità sono legate all'implementazione del Registro Unico del Terzo settore, la cui attivazione dovrebbe essere garantita entro agosto 2019 (ex art. 53 del CTS);
- la maggior parte delle agevolazioni fiscali entreranno in vigore nell'esercizio successivo a quello di implementazione del Registro unico del Terzo settore, acquisito l'assenso dell'Unione europea (ex art. 104 del CTS).

2. La riforma del Terzo settore riguarda anche le associazioni sportive?

La risposta è sì ed a vario titolo.

Sono direttamente investite dalla riforma quelle associazioni che oggi si qualificano anche come:

- a) **associazioni di promozione sociale**, in quanto iscritte nel relativo registro ai sensi della Legge 383/2000;
- b) **organizzazioni di volontariato**, in quanto iscritte nel relativo registro ai sensi della Legge 266/1991;
- c) **ONLUS** ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 460/1997, in quanto iscritte nell'anagrafe tenuta dall'Agenzia delle Entrate.

Per le ONLUS è possibile accedere alla banca dati consultabile alla pagina www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Nuovo+Elenco+Onlus/?page=istanzeentipa e in ogni caso la denominazione dell'associazione deve contenere la dicitura ONLUS ai fini dell'acquisizione della predetta qualifica.

Più complicato il discorso per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato in quanto i Registri sono attualmente tenuti dalle Regioni e non tutte hanno reso pubblici gli elenchi.

La verifica è indispensabile in quanto:

- a) le associazioni iscritte nei registri della promozione sociale e del volontariato migreranno nel nuovo Registro unico del Terzo settore, nelle specifiche sezioni a cui sono abbinati particolari vantaggi fiscali, ma dovranno verificare la sussistenza dei nuovi requisiti per mantenere tale qualifica;
- b) le associazioni iscritte nell'anagrafe delle ONLUS confluiranno nel Registro unico del Terzo settore, sezione generale, perdendo parte delle attuali agevolazioni e conseguentemente potrebbe essere opportuno valutare la richiesta di migrazione nella sezione del volontariato o della promozione sociale.

Anche le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno acquisito – o che non sono interessate ad acquisire – la qualifica di Ente del Terzo settore, sono chiamate ad esaminare i contenuti della Riforma e ad implementare nella gestione alcuni accorgimenti tesi a garantire maggiore trasparenza gestionale, questo in quanto le novità introdotte dal D.lgs. 117/2017 vengono assunte a norme di interpretazione di tutti i regimi agevolati per il mondo associativo (in tal senso si sono espressi nella Relazione illustrativa della Riforma).

3. Quali sono le opportunità e le criticità per una associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI nel fare ingresso nel Terzo settore?

Alle associazioni sportive iscritte nel Registro unico degli Enti del Terzo settore sono riconosciuti i seguenti benefici:

- 1) possibilità di garantire ai **donatori** maggiori agevolazioni: oggi sia le persone fisiche (*ex art. 15, comma 1 lett. i ter, del TUIR*) che enti e società (*ex art. 78 del TUIR*) possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle donazioni in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro. Con la riforma enti e persone fisiche potranno dedurre le erogazioni liberali a beneficio di qualsiasi Ente del Terzo settore nel limite del 10%, ma senza alcun limite rispetto all'entità dell'importo erogato, le persone fisiche potranno alternativamente beneficiare della detrazione di un importo pari al 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura (*35% se la beneficiaria è una ODV*) per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro in ciascun periodo d'imposta;
- 2) possibilità di beneficiare delle seguenti **agevolazioni in materia di imposte indirette** (*ex art. 2 del CTS*):
 - non assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli Enti del Terzo settore;
 - applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per atti costitutivi e modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
 - esenzione dall'imposta di registro per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative;
 - applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS;
 - esenzione dalla marca da bollo di atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato, ivi incluse ricevute e fatture (in tal senso TELEFISCO 2018);
 - esenzione dalla concessione governativa;

rimanendo invece invariata:

- 1) la disciplina in materia di tributi locali;
- 2) la possibilità di garantire agli sponsor l'applicazione della norma che introduce la presunzione *ex lege*, nei limiti di 200.000 euro, della natura pubblicitaria della sponsorizzazione (*ex art. 90 della Legge 289/2002*);
- 3) l'esonero dalla imposta sulla pubblicità per la cartellonistica collocata all'interno degli impianti sportivi di capienza inferiore ai tremila posti effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (*ex art. 1, comma 128, della Legge 266/2005*).

Si evidenzia al contempo che agli Enti del Terzo settore **non si applicano le seguenti agevolazioni fiscali:**

- 1) sui corrispettivi specifici versati dai soci per partecipare ad attività inerenti i fini istituzionali (*es. iscrizione al corso di nuoto o al campionato di tennis*) di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR, **a meno che non si tratti di una associazione di promozione sociale** (*ex art. 85 del CTS*). A prevederlo sono rispettivamente gli articoli 79 e 89 del CTS;
- 2) legate al regime di forfetizzazione delle imposte di cui alla **Legge 398/1991**, ma associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato con ricavi commerciali inferiori ad euro 130.000,00 possono optare per un regime altrettanto agevolato (*ex art. 86 del CTS*);
- 3) sui ricavi derivanti da **servizi** inerenti i fini istituzionali **convenzionati con Pubbliche Amministrazioni** (*ex art. 143 del TUIR*), con la possibilità però di beneficiare della decommercializzazione di tali ricavi quando i servizi ineriscono attività di interesse generale (*di cui all'art. 5 del CTS*) ed i corrispettivi non superano i costi effettivi (*ex art. 79 del CTS*);
- 4) la disposizione – di cui all'articolo 149 del TUIR – che garantisce alle associazioni sportive dilettantistiche di **non perdere la qualifica di ente non commerciale** anche nel caso in cui i ricavi percepiti siano prevalentemente di natura commerciale. Si deve però evidenziare che per gli Enti del Terzo settore le sponsorizzazioni non saranno computate al fine di verificare la prevalenza tra attività istituzionale e commerciale (*ex art. 79 comma 5 del CTS*).

Rispetto all'**ambito extra-fiscale**, la qualificazione di Ente del Terzo settore implica inoltre:

- 1) la possibilità di applicare le norme in materia di rapporto con gli enti pubblici (*ex artt. 55 e 56 del CTS*);
- 2) la possibilità (*ex art. 71 del CTS*) di utilizzare la sede destinata ad attività non produttive a prescindere dalla **destinazione urbanistica** (agevolazione oggi prevista solo per le associazioni di promozione sociale);
- 3) la possibilità di acquisire la **personalità giuridica** dimostrando la titolarità di un patrimonio minimo di 15.000 euro non vincolato (*ex art. 22 del CTS*);
- 4) l'accesso al **credito agevolato** e al **fondo sociale europeo** (*ex artt. 67 – 71 del CTS*);
- 5) facilitazioni nell'utilizzo di **strutture della pubblica amministrazione** (*ex artt. 70 e 71 del CTS*) e per le autorizzazioni temporanee per la somministrazione (*ex art. 70 del CTS*);
- 6) **privilegio sui crediti** (*ex art. 68 del CTS*) se associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato;
- 7) il diritto di godere dei **servizi di supporto** tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore che saranno erogati dai Centri di Servizio per il Volontariato (*ex art. 63 del CTS*);
- 8) la possibilità di accedere a determinate **risorse finanziarie** (*ex artt. 72 – 75 del CTS*);

9) l'accesso ai **titoli di solidarietà** (*ex art. 77 del CTS*) se si qualificano come enti non commerciali.

4. **Una associazione sportiva dilettantistica Ente del Terzo settore può utilizzare i c.d. compensi sportivi?**

C'è chi ha posto dei dubbi rispetto a questa possibilità facendo leva sulla circostanza che il Codice del Terzo settore indica espressamente solo la figura del volontario, al quale non può essere riconosciuto alcun rimborso spese forfettario (*ex art. 17 del CTS*), ed il lavoratore. Con riferimento ai lavoratori, l'articolo 16 del CTS prevede che debba essere loro riconosciuto

"un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1";

ritenendo pertanto incompatibile l'istituto del compenso sportivo in quanto non garantisce sicuramente un trattamento normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo per i dipendenti.

Tale condizione però non si verifica neppure nel caso di ricorso a collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, professionale o parasubordinata per cui si ritiene che in realtà la norma sia tesa a garantire che per i dipendenti gli standard minimi siano quelli fissati dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Non si può infatti ritenere che la norma sia tesa ad escludere – in capo agli Enti del Terzo settore – la possibilità di instaurare collaborazioni con lavoratori autonomi.

Detta disposizione trova inoltre un antecedente nell'articolo 7, comma 4, del D.L. 248/2007 ai sensi del quale

"Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria";

Si attendono in ogni caso gli opportuni chiarimenti ministeriali.

5. **Possiamo essere associazione sportiva dilettantistica e allo stesso tempo associazione di promozione sociale? Se sì, cosa comporta?**

Delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore, quella dell'associazione di promozione sociale si configura come quella più vicina all'associazione sportiva dilettantistica: sono d'altro canto già presenti in Italia molte associazioni che beneficiano della doppia qualifica.

Sotto il profilo fiscale l'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale è l'unica che assicura continuità sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, garantendo la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci (*ex art. 85 del CTS*). È necessario però per acquisire tale qualifica che l'ASD dimostri che le risorse umane a qualsiasi titolo retribuite non siano superiori al 5% dei soci o al 50% dei volontari.

Le associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale (ASD APS) con Partita IVA potranno applicare un regime fiscale agevolato (*ex art. 86 CTS*) che prevede la stessa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette del regime di cui alla Legge 398/1991 (*si applica sempre il coefficiente di redditività del 3%*) con la differenza che tali associazioni non applicheranno l'IVA e saranno

esonerate dagli adempimenti connessi (*ex art. 86 del CTS*). C'è però una differenza sostanziale legata al plafond massimo di ricavi commerciali: il regime di cui alla Legge 398/1991 è opzionabile in presenza di ricavi commerciali non superiori ad euro 400.000,00 mentre le associazioni di promozione sociale potranno utilizzare il nuovo regime forfettario solo entro i 130.000,00 euro di ricavi commerciali, superati i quali è prevista una diversa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette (*ex art. 80 del CTS*) ma con applicazione del regime IVA ordinario.

6. Possiamo essere associazione sportiva dilettantistica e allo stesso tempo generico Ente del Terzo settore?

Tecnicamente è possibile ma se l'associazione vive di corrispettivi specifici versati da soci e tesserati la stessa perderebbe la qualifica di ente non commerciale e, pur rimanendo Ente del Terzo settore beneficiario di alcune importanti agevolazioni (*le agevolazioni fiscali sugli introiti in ogni caso defiscalizzati ai sensi dell'art. 79 del CTS, le agevolazioni sulle imposte indirette e potenzialmente gli incentivi alle donazioni*), non potrebbe beneficiare del regime di forfetizzazione delle imposte dirette (*ex art. 80 del CTS*) e delle semplificazioni contabili (*dovendo in questo caso tenere infatti le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile, ai sensi dell'art. 13 del CTS*).

Cap. 6 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Quali attività possiamo organizzare per i soci?

L'associazione può organizzare le attività inerenti i fini istituzionali: il perimetro del proprio agire è quindi definito dallo statuto, oltre che dalla legge. Alcune attività saranno fiscalmente agevolate, le altre saranno invece soggette a tassazione anche se rivolte ai propri soci (per approfondimenti si rinvia al capitolo 8).

In particolare, un'associazione sportiva dilettantistica potrà organizzare:

- a) attività didattica sportiva, come un corso di avviamento allo sport;
- b) attività di preparazione alle manifestazioni competitive/agonistiche indette dagli Organismi affilianti;

e se tali attività avvengono dietro corrispettivo versato da soci e da tesserati UISP, l'introito sarà defiscalizzato (per il combinato disposto dell'art. 148, terzo comma, del TUIR e art. 4 del DPR 633/1972).

Qualora l'associazione – da statuto – persegua anche altre finalità come quelle culturali/ricreative, potrà organizzare anche eventi culturali/seminari e vedersi defiscalizzato l'introito percepito da propri soci e dai tesserati UISP.

Quando si organizzano attività diverse, al di là dei rilievi fiscali, è necessario verificare gli adempimenti amministrativi richiesti. A titolo esemplificativo è possibile per una associazione sportiva dilettantistica aprire uno spaccio di materiale sportivo nella propria sede ma ciò implica, oltre all'apertura della Partita IVA e l'iscrizione al REA in Camera di commercio, anche la SCIA (segnalazione inizio attività) al Comune.

2. La nostra associazione sportiva può organizzare corsi di formazione per istruttori sportivi?

Il CONI attribuisce a Federazioni Sportive/Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva dallo stesso riconosciuti il compito di curare la formazione degli operatori sportivi. Ne consegue che l'associazione può collaborare con la UISP nella realizzazione di percorsi di qualificazione per gli operatori sportivi che legittimino il rilascio di attestati di frequenza spendibili all'interno delle associazioni/società affiliate UISP.

L'attività formativa si svolge a tutti i livelli sotto l'esclusiva titolarità organizzativa UISP (così recita l'art. 5 del Regolamento Nazionale UISP). Per maggiori informazioni si rinvia alla lettura del Regolamento Formazione Nazionale.

3. Possiamo organizzare gite o viaggi per i nostri soci?

Le associazioni affiliate UISP possono organizzare anche attività di turismo sociale inerente i fini istituzionali purché dirette esclusivamente ai propri soci/tesserati UISP. I ricavi percepiti non saranno soggetti ad imposte dirette (ex art. 148, comma 5°, del TUIR) ma saranno soggetti ad IVA.

Si ricorda che lo svolgimento di questa attività è subordinato al rispetto di procedure amministrative dettate dalle singole Regioni e che l'attività implica oneri assicurativi specificatamente legati all'attività turistica. Anche le modalità di pubblicizzazione delle attività possono essere stabilite dalle normative regionali ma anche laddove non sia previsto dalla normativa regionale, si consiglia sempre di effettuare una comunicazione diretta esclusivamente ai soci e non una pubblicità rivolta al pubblico, ad esempio attraverso l'inserimento della pubblicità sul sito internet o su profili pubblici dei social network.

Tra l'altro il Codice del Terzo settore (art. 85 del D.lgs. 117/2017) prevede con riferimento alle associazioni di promozione sociale che le stesse possano organizzare "viaggi e soggiorni turistici", sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;

b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

4. Possiamo aprire un bar all'interno dell'associazione?

Le associazioni sportive possono gestire i cosiddetti "bar circolistici" la cui peculiarità risiede nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio esclusivo dei propri soci.

Le associazioni affiliate UISP che effettuano attività di somministrazione e bevande non pagano le imposte su quanto percepiscono da detta attività solo ed esclusivamente se rispettano i requisiti di seguito evidenziati:

- a) l'attività deve configurarsi come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale che connotano le finalità istituzionali della ASD;
- b) l'attività sia gestita direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- c) la somministrazione sia riservata esclusivamente ai soci;
- d) l'associazione espletati e rispetti i vincoli amministrativi di seguito descritti.

L'associazione è tenuta a presentare la SCIA (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*) al Comune in cui il legale rappresentante dichiara:

- di essere affiliato UISP;
- il tipo di attività di somministrazione;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione. Il locale deve essere ubicato all'interno della struttura adibita a sede dell'associazione e non deve avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altri indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. L'insegna deve pertanto servire unicamente per identificare la sede dell'associazione e riportarne solo il nome e l'eventuale logo;
- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8, del Testo unico delle imposte sui redditi (*lo statuto deve contenere le disposizioni che assicurano l'assenza di scopo di lucro, la trasparenza e la democraticità gestionale*);
- di aver ottenuto dal Sindaco del Comune dove si intende iniziare l'attività, l'Autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando alla domanda la planimetria dei locali e una relazione tecnica. Il locale deve essere infatti conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia, così come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
- la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell'eventuale preposto (*autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostantive*);
- il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100 (*Circolare Ministero dell'Interno del 19/02/1972*).

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e, ove ne sussistano i presupposti, dall'attestazione di conformità acustica.

Alla data di presentazione della denuncia, l'associazione è legittimata a svolgere l'attività. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Decorso detto termine, l'eventuale divieto può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell'attività contestata.

Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Si ricorda infine che l'erogazione del servizio è subordinato all'acquisizione del **libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi** o, nelle Regioni che hanno legiferato in materia, ai sensi del D.lgs. 155/1997, all'assolvimento degli obblighi di informazione, formazione e implementazione di procedure di autocontrollo (c.d. **HACCP**).

Rispetto al tema della **pubblicizzazione dell'attività**, viene previsto che non possa essere apposta alcuna insegna esterna ma si ritiene che non possa neppure essere pubblicizzata attraverso altri canali come sito internet, social network, locandine. Il Codice del Terzo settore ha specificato, con riferimento alle associazioni di promozione sociale, che queste possono svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande, sempre che siano affiliate ad Enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (come la UISP), ma ha espressamente richiesto che l'associazione nell'organizzazione di tale attività non si avvalga "*di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati* (art. 85 D.lgs. 117/2017).

Si ricorda infine che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si differenzia dall'attività di **ristorazione** in quanto quest'ultima comporta il mutamento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti.

Esemplificando il concetto, si può affermare che riscaldare un prodotto precotto rientra nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre cucinare un piatto di pasta si configura come attività di ristorazione.

Le associazioni possono organizzare anche attività di ristorazione ma i relativi introiti saranno da tassare sempre, anche quando i fruitori siano dei soci, a meno che la ristorazione non sia organizzato nell'ambito delle occasionali attività di raccolta fondi.

5. Possiamo utilizzare la musica nelle nostre attività? Se sì, quali adempimenti dobbiamo espletare?

La musica assolve un ruolo importante nell'organizzazione delle attività sportive dilettantistiche, sia in termini di strumentalità (*es. danza*) che di accessorialità (*es. ginnastica in acqua*).

Quando viene utilizzata la musica però entrano in giochi i diritti:

- 1) degli autori, tutelati dalla SIAE;
- 2) dei fonografici e degli artisti esecutori, titolari dei c.d. diritti connessi rappresentati da diversi consorzi di cui SCF rappresenta il più importante.

L'UISP Nazionale ha stipulato Convenzioni con SIAE e SCF che prevedono condizioni economiche di vantaggio per le associazioni e le società sportive affiliate. Sul portale web associazionisportive.uisp.it, sezione DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI, è possibile scaricare i testi degli accordi in essere, gli importi e le modalità di liquidazione di tali diritti.

Non appare possibile, in questo caso, invocare il regime di esenzione dal diritto d'autore di cui all'articolo 15 della "legge sul diritto d'autore" (Legge 22 aprile 1941 n. 633), ai sensi del quale:

"Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

*Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera **entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro**;*

disposizioni successivamente integrata dall'art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, con il seguente comma:

"Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

A differenza delle scuole pubbliche, le associazioni sportive che organizzano attività didattiche con la musica – come le scuole di danza - svolgono infatti una attività economica con uno scopo di lucro oggettivo, scopo che

"non è raggiungibile senza l'uso, organizzato economicamente, di un'opera musicale, la quale anche in considerazione di tale specifica utilità di mercato che è in grado di offrire, conferma la sua natura di bene economico. (...) Non rileva ad escludere tale conclusione il carattere indiretto, come scrive la sentenza impugnata, del collegamento tra lucro, e uso dell'opera musicale. A parte la vaghezza di un simile criterio, ciò che rileva è che in ogni attività di impresa il rapporto tra i fattori della produzione è mediato dalla professionalità dell'imprenditore, senza con ciò che essi perdano il loro rilievo economico".

A queste conclusioni perviene la Corte di Cassazione nella sentenza depositata il 1.9.1997, n. 8304, superando la posizione adottata nel precedente grado di giudizio, in particolare in primo grado, quando il Tribunale civile di Roma, con la sentenza 14595/1991, aveva viceversa affermato la non debenza dei diritti d'autore per l'utilizzo della musica durante i corsi di danza in quanto in questi contesti l'attività economica "è solo indirettamente realizzato attraverso lo sfruttamento di opere musicali, in quanto tale utilizzazione è finalizzata a scopi didattici, e cioè all'insegnamento della danza".

6. Possiamo organizzare attività in piazza? Se sì, quali adempimenti dobbiamo espletare?

Le associazioni possono organizzare le attività anche in spazi pubblici, come piazze o parchi. L'organizzazione dell'attività implica però i seguenti oneri legati anche al numero di persone che accedono alla manifestazione/attività:

- 1) versamento del **canone** per l'**occupazione del suolo pubblico**, salvo il regime di esenzione;
- 2) versamento dell'**imposta di pubblicità** qualora si richieda la timbratura/affissione delle locandine (*la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro*);
- 3) richiesta al Comune di **autorizzazione in deroga per attività rumorose** nel caso in cui l'evento preveda l'uso di amplificazione sonora o qualsiasi altra forma di rumorosità (cori, uso di motori/attrezzature rumorose etc.);

- 4) acquisizione dell'**autorizzazione di pubblica sicurezza** (ex art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza) ed eventualmente agibilità (ex art. 89 del TULPS). L'Amministrazione valuta se sia necessario acquisire **preventivo parere della Commissione di Vigilanza** nel qual caso sarà necessario allegare alla domanda dei documenti obbligatoriamente sottoscritti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione (ingegnere, architetto, etc.), documenti che variano a seconda della tipologia della manifestazione che si intende organizzare, tra cui la **relazione descrittiva della manifestazione**, completa dell'elenco delle attività e degli allestimenti e che attesti il rispetto delle regole tecniche applicabili (a titolo esemplificativo per locali di pubblico spettacolo D.M. 19/08/1996, etc.); la **planimetria in scala** dell'area interessata dalla manifestazione, con evidenziati l'esatto posizionamento degli allestimenti, le vie di fuga e le uscite di emergenza, il posizionamento degli estintori e degli idranti, delle luci di emergenza, la cartellonistica di sicurezza, i parcheggi per il pubblico e gli accessi all'area della manifestazione; in presenza di **palchi/tribune/gazebo/coperture/tensostrutture** la relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato con relativi schemi di carico, il certificato di collaudo annuale (in corso di validità) a firma di tecnico abilitato e la documentazione relativa ai carichi sospesi (circolare del Ministero dell'interno P.G. n. 1689 SG 205/4 del 01/04/2011); per gli **impianti elettrici** i relativi progetti a firma di tecnico abilitato con relativi schemi di carico; nel caso di **somministrazione di alimenti**, l'elenco fornitori dei prodotti alimentari completo delle modalità di trasporto della ditta alla manifestazione e la SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Trattandosi di adempimenti legati al Comune, si consiglia di verificare quanto riportato dal relativo sito internet o di chiedere all'URP se sia stata elaborata una specifica modulistica per l'organizzazione di eventi: in alcuni casi attraverso lo stesso modulo è possibile richiedere contestualmente il patrocinio, l'uso del logo del Comune, il noleggio attrezzature, la richiesta di chiusura/modifica del traffico, la scorta della Polizia Municipale, le autorizzazioni al transito e sosta ZTL, la collaborazione del Comune nella realizzazione della manifestazione, la deroga acustica.

7. Possiamo stipulare una convenzione con la Pubblica Amministrazione?

Gli enti senza scopo di lucro possono stipulare convenzioni con Pubbliche Amministrazioni sia a titolo gratuito che retribuito.

A titolo esemplificativo possiamo stipulare una convenzione con:

- a) una scuola elementare per avvicinare i bambini ad una particolare disciplina sportiva. La scuola garantisce l'utilizzo della palestra e la copertura assicurativa degli studenti coinvolti, l'associazione si occupa della progettazione e realizzazione delle attività sportive;
- b) il Comune che ci affida, in concessione e gestione, un impianto sportivo. In questo caso l'associazione sportiva sostiene i costi di gestione dell'impianto e assicura la sua fruizione da parte della collettività (la convenzione prevede le tariffe massime di accesso che può richiedere l'associazione e può prevedere anche un utilizzo gratuito, ovviamente temporalmente limitato, dell'impianto) oltre ad organizzare le proprie attività sportive all'interno;
- c) la ASL che richiede la realizzazione di servizi sportivi per diabetici. In questo caso l'associazione emetterà una fattura nei confronti della ASL (per gli aspetti fiscali dell'operazione si rinvia al cap. 8).

Nelle ipotesi b) e c) l'Amministrazione può richiedere:

- 1) che l'associazione sia iscritta al REA tenuto dalla Camera di commercio (per sapere cos'è il REA si rinvia al cap. 8);
- 2) che l'associazione presenti il DURC, documento unico di regolarità contributiva.

8. Possiamo stipulare convenzioni con esercizi commerciali per garantire sconti ai soci? Si tratta di una attività commerciale?

L'associazione può stipulare convenzioni con esercizi commerciali per garantire ai propri soci l'accesso a scontistica: si tratta di un contratto a favore di terzi che non implica lo svolgimento di attività commerciale. Diverso è il discorso però se in realtà l'associazione riceve una qualche forma di compenso connessa al contratto, ad esempio nel caso in cui l'azienda riconosca una percentuale sugli acquisti effettuati dai soci. In questo caso l'importo ricevuto si pone in un rapporto sinallagmatico con la convenzione e quindi l'introito non potrà essere qualificato come contributo liberale ma come corrispettivo da fatturare e quindi da assoggettare ad iva.

9. Possiamo vendere ai soci abbigliamento sportivo?

Le associazioni possono:

- decidere di aprire uno spaccio per la vendita di abbigliamento sportivo;
- effettuare un acquisto cumulativo, in nome e per conto dei soci, di abbigliamento sportivo;
- acquistare materiale sportivo da regalare agli atleti.

Nel primo caso l'associazione andrà a svolgere una attività commerciale (*la vendita di beni nuovi è sempre attività fiscalmente rilevante, ancorché diretta ai soci*) che presuppone quindi l'applicazione dell'IVA, la liquidazione delle imposte e la preventiva SCIA al Comune per lo svolgimento dell'attività.

Nel secondo caso l'associazione invece si limita a supportare i soci nell'acquisto del materiale sportivo, essendo noto che gli acquisti cumulativi possono garantire l'applicazione di sconti o l'accesso a canali commerciali non destinati ai privati. Se l'associazione si limita a chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per il socio, l'operazione non è fiscalmente rilevante. Attenzione però alle modalità di organizzazione affinché la stessa non sia, viceversa, considerata pura attività commerciale.

Si consiglia pertanto di:

- deliberare in Consiglio direttivo l'attivazione del gruppo di acquisto solidale del materiale sportivo;
- predispone una tabella in cui far specificare ad ogni socio l'articolo scelto/taglia/quantità e in cui indicare il costo sostenuto, così come schematicamente rappresentato:

Nome e cognome del socio	Articolo scelto	taglia	quantità	Importo

- pinzare alla tabella la fattura di acquisto;
- rilasciare al socio che rimborsa il costo sostenuto una quietanza con causale "rimborso abbigliamento sportivo acquistato in nome e per conto";
- far transitare contabilmente l'operazione nello stato patrimoniale o, nel caso di associazione con semplice rendiconto finanziario, in una separata tabella.

Per concludere, l'associazione può decidere di regalare agli atleti il materiale sportivo: in questo caso è opportuno che risulti da apposita delibera del Consiglio direttivo.

La concessione del materiale sportivo è in questo caso legata alla circostanza che gli atleti rappresentano l'associazione. Diverso è il discorso dell'associazione che prevede una quota di adesione base e di una quota adesione comprensiva del materiale sportivo: in questo caso l'Agenzia delle Entrate potrebbe agevolmente contestare la natura commerciale della differenza tra la quota di adesione base e quella comprensiva del materiale sportivo.

10. Se vogliamo noleggiare a terzi l'impianto sportivo che gestiamo, quali aspetti dobbiamo esaminare?

Le associazioni possono garantire la fruizione dell'impianto sportivo di cui hanno la disponibilità anche ad altre associazioni: per esaminare i riflessi fiscali si rinvia al cap. 8.

Si consiglia di mettere per iscritto l'accordo di concessione dell'impianto sportivo all'interno del quale possono essere evidenziati i seguenti aspetti:

- 1) delle attività organizzate dall'associazione concessionaria degli spazi è esclusivamente responsabile l'associazione stessa: l'associazione che offre gli spazi è responsabile solo della idoneità degli spazi allo svolgimento delle attività;
- 2) l'associazione che concede gli spazi può (ma non deve) garantire l'utilizzo del defibrillatore garantendone la relativa manutenzione, sarà cura dell'associazione utilizzatrice garantire invece la presenza di persone formate al relativo utilizzo (fatta salva diversa disposizione regionale, come nel caso della Regione Toscana);
- 3) l'associazione che concede gli spazi garantisce anche l'utilizzo di una bacheca su cui l'associazione utilizzatrice potrà apporre copia dei documenti che devono essere a disposizione dei relativi soci (*es. copia dello statuto, documento che attesti l'iscrizione nel Registro CONI, elenco dei componenti il Consiglio Direttivo e relativi recapiti, convocazione alle assemblee, programmazione delle attività*);
- 4) l'associazione che concede gli spazi può inserire all'interno del contratto le informazioni relative ai rischi connessi all'utilizzo dell'impianto ed alle misure di sicurezza adottate, a seguito della valutazione sui rischi, ovvero può vincolare l'utilizzo dell'impianto alla circostanza che l'associazione si impegni a rispettare l'eventuale Regolamento di utilizzo dell'impianto, elaborato sempre alla luce delle prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per maggiori informazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro si rinvia al capitolo n. 11.

11. Possiamo organizzare centri estivi?

Le associazioni sportive dilettantistiche possono organizzare centri estivi ma devono valutare con attenzione i seguenti aspetti:

- 1) qualora il centro estivo non preveda esclusivamente lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche ma anche attività ricreative e culturali, non potrà fare ricorso ai c.d. compensi sportivi con riferimento ai collaboratori impegnati in attività di natura non sportiva dilettantistica e, qualora lo statuto non preveda tra le proprie finalità anche lo svolgimento di attività ricreative, culturali, educative, gli introiti afferenti a tali attività saranno fiscalmente rilevanti ancorché percepiti da soci;
- 2) l'attività di ristorazione/servizio mensa si ricorda essere attività di natura sempre commerciale, ancorché diretta ai propri soci. La defiscalizzazione si potrebbe contemplare solo nel caso in cui l'associazione si avvalga di un servizio esterno e possa contabilmente dimostrare di aver effettuato un acquisto del servizio in nome e per conto dei soci, senza applicare alcun ricarico;
- 3) è necessario verificare se la propria Regione ha legiferato in materia: può essere infatti previsto che l'attività sia subordinata alla SCIA da effettuare al Comune, oltre al possesso di determinati requisiti strutturali, organizzativi e professionali in capo agli organizzatori ed in capo agli educatori/animatori.

CAP. 7 - LA RESPONSABILITA'

1. Cosa vuol dire associazione non riconosciuta?

La maggior parte delle associazioni in Italia sono "non riconosciute", o, meglio, prive della personalità giuridica. L'immediata conseguenza è che delle obbligazioni assunte non risponde solo il fondo comune dell'associazione, potendo il terzo creditore aggredire il patrimonio personale del socio che abbia agito in nome e per conto dell'associazione, a prescindere dalla carica elettiva rivestita (*ex art. 38 del codice civile*). Per terzo creditore si intende anche l'Amministrazione finanziaria in caso di contenzioso fiscale o il privato (*ivi incluso il socio*) che abbia subito un danno nello svolgimento dell'attività organizzata dall'associazione.

2. Se divento presidente di una associazione divento responsabile anche delle obbligazioni assunte dal precedente presidente?

Il dubbio è lecito, atteso che tale aspetto non è stato normato, ma la Cassazione ha chiarito che il nuovo presidente non sarà gravato da responsabilità in ordine ad obbligazioni assunte dal precedente presidente ed il terzo potrà sempre trovare tutela in chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, anche qualora questi non sia più socio dell'associazione.

Si invitano in ogni caso i nuovi componenti gli organi direttivi delle associazioni a curare il passaggio di consegna della documentazione dell'associazione per verificare la sua corretta tenuta che dovrà essere conservata per dieci anni.

3. Come si può tutelare chi assume le obbligazioni rispetto a chi ha concorso alla relativa delibera?

Il socio che ha assunto l'obbligazione di norma agisce in base alla volontà del Consiglio direttivo o della stessa Assemblea dei soci: la decisione di assumere l'obbligazione è pertanto frutto della volontà dell'organo ed il socio agisce in base ad una delega.

Ne consegue che il socio che dovesse pagare il terzo creditore potrà esercitare azione di regresso nei confronti degli altri soci e chiedere così il rimborso, quota parte, di quanto pagato. Per poter esercitare tale azione sarà necessario dimostrare di aver agito in base ad una delega da cui l'importanza di agire solo in base ad una delibera debitamente verbalizzata.

Tutti i soci sono vincolati alla delibera assunta dall'assemblea anche se siano stati assenti mentre la delibera - e la relativa responsabilità - non si estende ai soci dissenzienti, purché questi abbiano richiesto che fosse riportato nel verbale il proprio dissenso (qui trova applicazione, in via analogica, l'art. 2375 del codice civile relativo alle S.p.A.).

Il socio escusso potrà pertanto agire nei confronti degli altri soci - ad eccezioni di quanti risultino da verbale contrari all'assunzione di quella obbligazione - per ottenere, quota parte, la restituzione della somma versata.

4. Cosa vuol dire avere la personalità giuridica e come si fa a richiederla?

Le associazioni dotate di personalità giuridica beneficiano della c.d. "autonomia patrimoniale perfetta", grazie alla quale i soci rimangono indenni perché delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

Per ottenere la personalità giuridica, l'associazione dovrà quindi dimostrare di essere titolare di un patrimonio sociale considerato congruo rispetto all'attività promossa.

Con la Riforma del Terzo settore sono stati individuati due distinti canali per acquisire la personalità giuridica, ossia quello previsto:

- a) per la generalità degli enti associativi dal DPR 361/2000, che non ha quantificato ad oggi il patrimonio sociale minimo per richiederla, salvo disposizioni regionali che hanno stabilito, tra l'altro, importi sostanzialmente diversi (*per citarne alcune, l'Abruzzo richiede 10.000 euro, l'Emilia Romagna 25.000 euro*). In questo caso l'istanza sarà presentata alla Regione o alla Prefettura se l'attività viene svolta in diverse Regioni. L'associazione si avvarrà inoltre dell'assistenza di un notaio, essendo necessario in questo caso che lo statuto sia redatto per atto pubblico che implementerà i vincoli statutari indicati negli articoli 14 – 27 del codice civile;
- b) per gli Enti del Terzo settore, la disciplina è contenuta nell'art. 22 del D.lgs. 117/2017, che affida al notaio l'onere di verificare la sussistenza dei requisiti statutari e patrimoniali (*15.000 euro per le associazioni, 30.000 per le fondazioni, rappresentati anche da beni il cui valore deve risultare da relazione giurata*) per procedere quindi all'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Tale procedura sarà pertanto operativa solo dopo l'implementazione del Registro unico del Terzo settore.

5. In qualità di componente il Consiglio Direttivo di una associazione con personalità giuridica sono sempre "irresponsabile"?

La risposta è no. Gli amministratori restano infatti solidalmente responsabili verso l'associazione dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione dell'associazione.

Il "Codice del Terzo settore" (D.lgs. 117/2017) prevede in particolare che:

"Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394-bis, 2395, 25396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili".

I creditori dell'associazione potrebbero inoltre surrogarsi all'associazione e proporre in luogo di quest'ultima l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo oppure esercitare azione risarcitoria per atto illecito ex art. 2043 cod. civ. per il danno ingiusto causato dagli amministratori che abbiano agito con colpa o dolo in violazione dei doveri ad essi imposti di conservazione del patrimonio associativo.

1. Chi è tenuto a presentare il certificato medico e chi è esonerato?

Sono tenuti a presentare il certificato medico:

- 1) **tutti i tesserati UISP per le attività non agonistiche** (ex art. 3 del D.M. 24/4/2013);
- 2) **tutti i soggetti interessati a svolgere attività agonistica** (ex art. 3 del D.M. 18/02/1982);
- 3) **i non tesserati che partecipano ad attività non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare** (ex art. 4 del D.M. 24/4/2013) patrocinata dalla UISP (*es. manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe*);

a meno che:

- 1) **non svolgano alcuna attività sportiva** (socio non praticante);
- 2) **svolgano un'attività definita come sportiva che non comporta impegno fisico**, come da elenco riportato all'interno della Delibera sulla tutela sanitaria adottata dal Consiglio nazionale UISP il 16/12/2017;
- 3) **abbiano una età compresa tra zero e sei anni**. Il D.M. 28/2/2018 prevede che *"Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra"*.

Ne consegue che il minore in questione deve essere sottoposto in ogni caso ad un esame del pediatra che potrà quindi valutare se sia necessario, o meno, effettuare gli esami prescritti per il rilascio del certificato medico non agonistico. Diventa pertanto essenziale comunicare correttamente ai genitori dei minori di età compresa tra zero e sei anni che l'associazione/società sportiva non è obbligata ad acquisire il certificato medico ma che gli stessi sono invitati a richiedere al pediatra di effettuare una valutazione finalizzata a verificare se sia necessario – o meno - effettuare gli accertamenti medici previsti dal DM 8/8/2014.

Tutto ciò potrà essere indicato nel Regolamento di iscrizione alle attività e/o potrà risultare da apposita dichiarazione resa dagli esercenti la patria potestà in merito alla circostanza di aver verificato con il pediatra l'insussistenza di condizioni tali da implicare la necessità di produrre il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

2. Come facciamo a sapere se un'attività che organizziamo è agonistica o meno?

Si rimanda a quanto deliberato dal Consiglio nazionale UISP il 16 dicembre 2017.

Tale Delibera è consultabile sul portale web associazionisportive.uisp.it nella sezione TUTELA SANITARIA.

La UISP è chiamata a regolamentare tale aspetto in virtù dell'art. 1 del D.M. 18/02/1982.

3. Per l'attività non agonistica è sufficiente un certificato di sana e robusta costituzione? Chi può rilasciare questo certificato?

Il certificato medico deve essere conforme al modello adottato con il D.M. 24/4/2013 e pertanto deve indicare che:

"Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica".

Non si parla quindi più di certificato di sana e robusta costituzione.

Detto certificato può essere rilasciato dalle seguenti categorie di medici:

- 1) pediatra o medico di medicina generale di libera scelta, relativamente ai propri assistiti,
- 2) specialista in medicina dello sport;
- 3) appartenente alla Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI.

4. Cosa succede se non chiediamo il certificato medico ai praticanti l'attività sportiva?

Sotto il profilo amministrativo/pecuniario, è prevista l'applicazione di una sanzione esclusivamente nell'ipotesi in cui l'associazione non disponga dei certificati medici previsti per l'attività agonistica.

La sanzione va da € 51,65 ad € 516,46 ed è contemplata dall'art. 2 della Legge 1099/1971.

Non sono invece previste sanzioni a livello nazionale con riferimento al mancato possesso dei certificati medici per attività non agonistica.

Il vero tema è legato però alla responsabilità in caso di omessa acquisizione del certificato medico: in caso di infortunio infatti oltre alla responsabilità di natura civile si potrebbe configurare la responsabilità penale.

5. Se iscriviamo i nostri atleti ad una gara, chi è responsabile in tema di certificato medico?

Di norma la responsabilità è in capo all'organizzatore della manifestazione a meno che il Regolamento di partecipazione non preveda – come di prassi avviene – che la responsabilità rispetto alla detenzione del certificato medico in corso di validità (*in caso di gara si fa riferimento al certificato per attività agonistica*) sia dell'associazione/società sportiva di appartenenza dell'atleta nella persona di chi ha provveduto alla relativa iscrizione.

6. Chi è esonerato dall'obbligo del defibrillatore?

Sono esonerate da tale obbligo le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili (ex D.M. 24/4/2013 e D.M. 26/6/2017).

7. Cosa succede se non abbiamo il defibrillatore?

L'associazione deve essere provvista di defibrillatore sia per organizzare attività coristiche (come previsto dal D.M. 24/4/2013 e chiarito nel corso dell'Interrogazione parlamentare del 29/6/17) sia per organizzare/partecipare ad attività competitive/agonistiche. Il Ministero della Salute, con il D.M. 26/6/2017, ha espressamente escluso la possibilità che sia svolta una attività competitiva/agonistica in assenza di defibrillatore mentre nulla ha statuito nel caso in cui l'associazione risulti sprovvista quando si limita ad organizzare attività coristica.

8. Cosa succede se il sodalizio sportivo partecipa ad una attività competitiva in un impianto sportivo gestito da terzi?

L'associazione sportiva dilettantistica (ex D.M. 26/6/2017) utilizza il defibrillatore messo a disposizione dall'ente organizzatore ma deve accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza:

- 1) del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, regolarmente mantenuto e funzionante;
- 2) di persona debitamente formata al relativo utilizzo durante le gare.

9. Cosa succede se utilizziamo diversi impianti sportivi gestiti da altri?

È possibile stipulare un accordo scritto con i gestori che potranno (non è un obbligo, salva diversa normativa regionale) garantire la presenza di defibrillatori e relativa manutenzione (D.M. 24/4/2013).

La presenza di personale formato rimane in ogni caso a carico della ASD/SSD, salvo diversa disposizione regionale (es. Toscana) e fatto salvo l'utilizzo dell'impianto quando si partecipa ad attività competitive/ agonistiche.

10. È necessario il defibrillatore quando si organizzano attività al di fuori di "impianti sportivi" a carattere permanente?

In questo caso il D.M. 26/6/2017 ha escluso l'onere ma non si può prescindere anche da altri tipi di valutazioni, atteso che:

- a) l'attività sportiva organizzata potrebbe essere qualificata come pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 del codice civile, e, in questi casi, l'organizzatore è responsabile dei danni conseguenti allo svolgimento dell'attività a meno che non provi di aver adottato tutte le misure che la scienza e la tecnica offrono per evitarlo, misure tra le quali si può annoverare il defibrillatore;
- b) è possibile che i Regolamenti sportivi impongano in ogni caso l'utilizzo del defibrillatore;
- c) è possibile che sia richiesto come misura di sicurezza da adottare in ottemperanza alle Linee di indirizzo sull'organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

11. In cosa consiste la formazione per l'utilizzo del defibrillatore? È obbligatorio il retraining?

Il D.M. 24/4/2013 prevede l'onere di individuare persone formate all'utilizzo del defibrillatore, la cui presenza deve essere sempre garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente.

La formazione comprende l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLS (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario e viene offerta da Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni. Oltre alla formazione iniziale è prevista l'attività di retraining ogni due anni.

Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta inoltre protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 18 marzo 2011.

12. Se sono la persona formata all'utilizzo del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo ma non riesco ad intervenire, di cosa rispondo?

Il D.M. 24/4/2013 chiarisce che l'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che è previsto soltanto per il personale sanitario. Non è pertanto configurabile una responsabilità penale, né è configurabile una responsabilità risarcitoria in capo alla persona che sarebbe dovuta intervenire né in capo all'organizzazione sportiva, chiamata esclusivamente a garantire la presenza ed il regolare funzionamento del dispositivo.

CAP. 9 - IL RAPPORTO CON IL FISCO

1. Quali sono le entrate che possiamo ricevere senza pagare imposte?

Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti per qualificarsi come ente non commerciale di tipo associativo, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali.

INTROITI PERCEPITI		Assoggettabilità	
		IVA	IRES
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE		No perché non c'è scambio	No ex art. 148 TUIR comma 1
I CONTRIBUTI LIBERALI erogati da PERSONE FISICHE a sostegno dell'associazione, senza ricevere alcuna controprestazione		No perché non c'è scambio	No
a) I CONTRIBUTI erogati da PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI e da PRIVATI (es: Fondazioni, aziende) a sostegno dell'associazione, senza ricevere alcuna controprestazione, quando legati ad attività in relazione alle quali l'associazione percepisce	a) esclusivamente introiti di natura istituzionale	No perché non c'è scambio	No
	b) anche introiti di natura commerciale, nel qual caso l'ente erogante effettuerà la ritenuta a titolo di acconto del 4% (ex art. 28 del DPR 600/1973) salvo che non si tratti di contributi erogati dal CONI, Federazioni ed Enti di promozione sportiva (ex art. 90 L. 289/2002)	No perché non c'è scambio	Si
CORRISPETTIVI SPECIFICI versati da <ul style="list-style-type: none"> - soci, - tesserati alla UISP, - ASD/SSD affiliate UISP per partecipare ad attività organizzate dall'associazione (es: quote di iscrizione a campionati o gare, iscrizione ai corsi di avviamento allo sport) e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione o per fruire degli impianti sportivi ["Nel caso in esame – come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia - occorre chiedersi (...) se la concessione della palestra/centro sportivo (...) possa effettivamente considerarsi attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali. In merito potranno assumere rilievo valutazioni di fatto (attività svolta, modalità di affitto/noleggjo, entità del canone, etc) da farsi in relazione al caso concreto, dovendosi escludere la possibilità di sottrarre ad imposizione i compensi per prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.]"		No ex art. 4, comma 4, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 3
I CONTRIBUTI CORRISPETTIVI corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti <p><i>*L'introito potrebbe essere non soggetto a IVA nel caso di prestazioni esenti ex art. 10 DPR 633/1972 (es: attività educative)</i></p>		Si *	No ex art. 143 TUIR comma 3 lett. b

INTROITI riscossi a seguito di RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni etc.	Per le associazioni sportive dilettantistiche in regime L. 398/91 l'agevolazione riguarda i proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno fino ad un massimo di € 51.645,68 (il tetto è stato fissato con DM 10/11/1999)	Si	No ex art. 25 L. 133/99
	Per le altre associazioni sportive dilettantistiche (sono esenti anche da ogni altro tributo)	No ex art. 2, comma 2, D.lgs. 460/97	No ex art. 143 TUIR comma 3 lett. a
La VENDITA anche a terzi di PUBBLICAZIONI prevalentemente distribuite tra gli associati		No ex art. 4, comma 5, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 3
L'organizzazione di VIAGGI E SOGGIORNI per i propri soci. Per informazioni sulle modalità di organizzazione si rinvia al capitolo 5 paragrafo 3		Si	No ex art. 148 TUIR comma 6
La SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE effettuata ai propri soci. Per informazioni sulle modalità di organizzazione si rinvia al capitolo 5 paragrafo 4		No ex art 4, comma 5, DPR 633/72	No ex art. 148 TUIR comma 5

Costituiscono viceversa **sempre introiti di natura commerciale**, a meno che non siano acquisiti nell'ambito di attività occasionali di raccolta fondi, le entrate diverse da quelle sopra specificate.

In particolare, costituiscono entrate di natura commerciale quelle derivanti da:

- 1) prestazioni di servizi inerenti anche i fini istituzionali ma dirette a terzi, mancando il presupposto di applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 148 terzo comma del TUIR;
- 2) contratti di sponsorizzazioni: si tratta di contratti promo pubblicitari che prevedono in capo alla ASD/SSD l'onere di far veicolare l'immagine dello sponsor attraverso eventi che organizzano ovvero a cui partecipano;
- 3) cessione di spazi pubblicitari;
- 4) cessione di beni nuovi, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 5) somministrazione dei pasti, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 6) gestione di spacci aziendali e di mense, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 7) prestazioni alberghiere/di alloggio, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 8) prestazioni di trasporto, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR;
- 9) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, come evidenziato dall'art. 148, quarto comma, del TUIR.

2. La nostra associazione può organizzare un'attività di raccolta fondi?

Il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) chiarisce che *"Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva"*.

Viene altresì previsto che *“Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore”*.

Rispetto al tema della raccolta fondi si aprono pertanto due fronti:

- 1) come **garantire trasparenza** nella gestione delle risorse finanziarie acquisite, tema rispetto al quale si attendono le linee guida che saranno adottate con Decreto ministeriale e che potranno essere implementate anche dalle associazioni sportive che decideranno di non acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore;
- 2) come **gestire le attività di raccolta fondi che si realizzano attraverso la cessione di beni di modico valore o servizi ai sovventori**, atteso che tali attività sono tipicamente di natura commerciale.

Ebbene le associazioni possono svolgere queste attività di raccolta fondi in via occasionale esclusivamente per autofinanziamento: le risorse derivanti dalla vendita di beni di modico valore e dalle prestazioni di servizi ai sovventori devono pertanto essere utilizzate direttamente dall'organizzatore e non essere devolute ad organizzazioni terze, salvo che non siano partner di un progetto.

Sotto il profilo fiscale il trattamento è differenziato a seconda che l'associazione:

- a) sia titolare di Partita IVA in regime ex Legge 398/1991;
- b) sia titolare di solo codice fiscale o di Partita IVA ma in regime diverso da quello di cui alla Legge 398/1991;

così come di seguito schematicamente rappresentato:

	Associazioni in regime 398	Associazioni con solo C.F. o P.IVA in regime diverso dalla 398
Riferimento normativo	art. 25 della Legge 133/1999	Art. 143 del TUIR e art. 2 D.lgs. 460/1997
Attività occasionale	Massimo due eventi	Non specificata la nozione di occasionalità
Attività diretta ...	Al pubblico	
IVA sulla cessione di beni/prestazioni di servizi?	Si: non è previsto il regime di non assoggettamento ad IVA dalla disposizione citata	No: l'art. 2 del D.lgs. 460/1997 prevede il non assoggettamento ad IVA
Imposte sui redditi sui ricavi?	No, ma nei limiti del plafond di € 51.645,69	No, senza alcun limite di ricavi
Rendiconto?	L'associazione è obbligata, oltre che alla stesura del rendiconto annuale/bilancio, a redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi (ex art. 20 DPR 600/1973). Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa , le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73. I dati della raccolta fondi, oltre ad essere esposti nel rendiconto, dovranno ovviamente confluire anche nel rendiconto o bilancio associativo.	

3. La nostra associazione ha solo il codice fiscale, possiamo ricevere una sponsorizzazione?

La sponsorizzazione è un contratto promo-pubblicitario attraverso il quale l'associazione sportiva fa veicolare l'immagine dello sponsor attraverso un evento che organizza (*es. appone il logo dello sponsor sugli inviti*) o a cui partecipa (*es. gli atleti partecipano alla manifestazione agonistica indossando una maglia su cui è apposto il logo dello sponsor*).

Le entrate derivanti da attività di sponsorizzazione sono di natura commerciale: l'associazione con solo codice fiscale potrebbe emettere una ricevuta non soggetta ad IVA per prestazione occasionale, qualora l'attività non implichi una organizzazione complessa o continuativa, ma il reddito prodotto sarà in ogni caso soggetto a tassazione come reddito diverso. Appare pertanto opportuno valutare se sia, viceversa, più vantaggioso in termini fiscali aprire la Partita IVA in regime Legge 398/1991.

4. Qual è la differenza tra un contributo ed un corrispettivo ricevuto da una Pubblica Amministrazione?

I contributi sono erogazioni liberali e le Pubbliche Amministrazioni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare di erogarli ad enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i cittadini.

Le Pubbliche Amministrazioni possono anche affidare a titolo oneroso - e sulla base del principio di sussidiarietà - ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi le Pubbliche Amministrazioni (*es. Comuni, Istituti scolastici, Ministero di Grazia e Giustizia, Aziende sanitarie*) dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base di una convenzione. La Pubblica Amministrazione riconosce quindi un corrispettivo che come è noto rappresenta per l'associazione un introito di natura commerciale da assoggettare ad IVA (*salvo che la prestazione non sia esente da IVA*) ma che può essere defiscalizzato, ai sensi dell'articolo 143, terzo comma lettera b), del Testo Unico delle imposte sui redditi, nella misura in cui si configuri come "*attività avente finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali*" dell'associazione.

Per approfondimenti su questo tema si consiglia la lettura della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21 novembre 2013.

5. Se una Pubblica Amministrazione ci paga, quali adempimenti dobbiamo espletare? Sono previsti particolari vincoli?

La gestione dei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione è condizionata dai seguenti vincoli normativi:

- a) la disciplina dello spending review;
- b) i nuovi oneri legati alla trasparenza dei fondi pubblici;
- c) la fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione;
- d) l'applicazione dello split payment;
- e) le prestazioni educative IVA esenti.

a) La spending review

Il D.L. n. 95/2012 ha previsto, all'articolo 4, comma 6, che quando una associazione sportiva dilettantistica fornisce un servizio a favore di una Pubblica amministrazione, anche a titolo gratuito, non può più ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. La disposizione prevede una eccezione con riferimento agli organismi riconducibili alle seguenti categorie:

- 1) fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica;
- 2) gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione;
- 3) le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383/2000.

b) I nuovi oneri legati alla trasparenza dei fondi pubblici

Le associazioni che ricevono da Pubbliche Amministrazioni soldi di qualsiasi natura – contributi o anche corrispettivi specifici legati a servizi erogati – devono pubblicare sul sito internet entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 2019) tali provvidenze, pena l'obbligo di restituirle all'Amministrazione che li ha corrisposti. A prevederlo è l'articolo 126 della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

c) La fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le associazioni titolari di Partita IVA quando devono emettere una fattura nei confronti di una Pubblica Amministrazione devono adottare la fattura elettronica.

Le associazioni dotate di solo codice fiscale possono viceversa continuare ad emettere semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione, come chiarito dalla Commissione Finanze della Camera nel corso dell'interrogazione parlamentare del 12/03/2015 (pagina 70 del documento).

d) L'applicazione dello split payment

Per split payment si intende il meccanismo in virtù del quale quando si effettua una prestazione nei confronti di una Pubblica Amministrazione, l'IVA viene versata all'Erario direttamente dalla Pubblica Amministrazione cliente al fine di arginare il rischio di evasione. L'associazione che ha effettuato il servizio non introita e non versa pertanto l'IVA in questo caso.

Il regime dello split payment non si applica nei confronti dei sodalizi che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15 del 13/04/2015.

L'associazione in regime *ex Lege* 398 dovrà pertanto emettere una fattura elettronica nella quale indicare l'IVA e specificare *"non soggetta a split payment come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 15/2015 in quanto l'associazione ha optato per il regime di cui alla Legge 398/1991"*, o meglio *"no split payment associazione in regime 398"*.

Le associazioni tenute invece ad applicarlo devono indicare:

- 1) in fattura *"scissione dei pagamenti"* ovvero *"split payment ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633 del 1972"*, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.032,91 euro a 7.746,85 euro (ex art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997);
- 2) nei registri IVA in modo distinto (*ad es. in un'apposita colonna ovvero mediante appositi codici nel registro di cui all'art. 23 del DPR n. 633 del 1972*), le fatture in regime di split payment, specificando l'aliquota applicata e l'ammontare dell'imposta ma senza computare l'IVA indicata in fattura nella liquidazione periodica.

e) Le prestazioni educative IVA esenti

Le associazioni sportive dilettantistiche potrebbero essere chiamate a realizzare attività sportive, a titolo esemplificativo, nelle scuole, nelle carceri, in collaborazione con le Aziende sanitarie e ricevere, da queste Pubbliche Amministrazioni, un corrispettivo per il servizio reso a fronte del quale emettere fattura. La fattura però potrebbe essere in regime di esenzione IVA quando l'attività sia qualificata di natura educativa, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972.

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/E del 18 marzo 2008) chiarendo che il nostro ordinamento (all'art. 10, n. 20 del DPR 633/72) ha previsto l'esenzione dall'IVA per *"le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (...)"*, subordinando, pertanto, l'applicazione del regime di esenzione al verificarsi di due requisiti in capo alle prestazioni erogate:

- a) devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e sono ricondotte nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, etc.).

"Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti - come evidenziato nella circolare citata - l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare.

Il finanziamento del progetto da parte dell'Ente pubblico costituisce in sostanza il riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere. Tale riconoscimento è idoneo a soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall'IVA. Si precisa che l'esenzione in questi casi è limitata all'attività di natura educativa e didattica specificatamente approvata e finanziata dall'ente pubblico e non si riflette sulla complessiva attività svolta dall'ente".

6. Abbiamo deciso di aprire la Partita IVA, cosa dobbiamo fare?

Se si svolge abitualmente anche attività commerciale è necessario chiedere l'apertura della Partita IVA.

La domanda si presenta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il Modello AA7/10.

Nella sezione MODULISTICA è presente il Modello AA7/10 con le relative istruzioni.

Nel Modello è necessario indicare il codice ATECO identificativo dell'attività commerciale.

Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile prescelto (ex art. 20 DPR 600/1973). In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi di attività commerciale che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

Regime contabile	Volume attività commerciale
Legge 398/91	Fino ad € 400.000,00 coeff. di redditività 3%
Art. 145 DPR 917/86	Per prestazioni di servizio: - fino a € 15.493,71 coeff. di redditività 15% - da € 15.493,71 a € 309.874,14 coeff. di redditività 25%
Contabilità semplificata art. 18 DPR 600/73	Per prestazioni di servizio fino ad € 400.000,00
Contabilità ordinaria artt. 14, 15, 16, 20 DPR 600/73	

La scelta del regime contabile non è definitiva: l'Associazione potrà optare successivamente per un diverso regime oppure potrà decadere dalla possibilità di utilizzare quello prescelto e rientrerà - ex lege - in un diverso regime.

7. Che cos'è il REA? Siamo obbligati ad iscriverci?

Le associazioni dotate di Partita IVA sono tenute ad iscriversi al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) tenuto dalla Camera di commercio, come chiarito in più occasioni dal Ministero dell'Industria (Circolare n. 3407/C del 9/01/1997 e Risoluzione del 4/11/2009).

Si segnala che alcune Camere di Commercio affermano non sussistere detto onere quando la Partita IVA sia stata aperta per svolgere attività che non richiedono una particolare organizzazione (*es. per prestazioni di sponsorizzazione*) ovvero quando l'attività, ancorché fiscalmente rilevante, sia diretta esclusivamente ai soci (*es. per attività di ristorazione o organizzazione di viaggi e soggiorni*).

Per le modalità di iscrizione dell'associazione al REA si consiglia di contattare la Camera di Commercio competente per territorio che può richiedere la trasmissione della documentazione attraverso il sistema telematico COMUNICA, ovvero accettare ancora la documentazione su supporto cartaceo.

L'iscrizione al REA comporta il versamento di diritti camerali, quantificato per gli anni 2018 e 2019 in € 18,00 (ex D.M. Sviluppo economico 22/05/2017).

Il versamento si effettua entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte, mediante modello F24 in cui indicare il codice tributo 3850.

8. Come si fa ad accedere al regime forfetario Legge 398/91?

Se l'associazione sportiva dilettantistica non percepisce più di 400.000 euro di ricavi commerciali, può optare per il regime di cui alla Legge 398/1991 che prevede una forfetizzazione delle imposte (sia IVA che IRES/IRAP), oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità.

Tale regime è esercitabile da tutte le associazioni senza scopo di lucro in virtù dell'estensione operata dall'articolo 9bis del D.L. 30/12/1991 n. 417 ma - a partire dal periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico del Terzo Settore, qualora ci sia l'assenso della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal D.lgs. 117/2017 - il regime di cui alla Legge 398/1991 diventerà di esclusiva competenza delle associazioni sportive dilettantistiche.

L'opzione deve essere **comunicata all'ufficio SIAE** territorialmente competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e all'Agenzia delle Entrate, barrando il quadro VO della dichiarazione IVA allegandolo al primo Modello Unico ENC (Modello Redditi) presentato.

L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata o si sia verificata una causa di decadenza e, in ogni caso, per almeno un triennio (ex art. 1 L. 398/1991).

Si tratta di un **regime fiscale di cassa**, in virtù di quanto indicato nel DM 18/5/1995 (*sul tema Circolare del Ministero delle Finanze n° 1 del 11/2/1992*).

Nella sezione MODULISTICA del portale web associazionisportive.uisp.it è possibile scaricare il facsimile di opzione per il regime Legge 398/1991.

9. Siamo in regime Legge 398/1991: quali entrate incidono sul plafond dei 400.000 euro?

Incidono su tale plafond le entrate di natura commerciale fatta eccezione per i proventi commerciali derivanti dall'organizzazione di eventi di raccolta fondi, in virtù della espressa previsione contenuta nell'art. 25 Legge 133/1999.

Si attendono chiarimenti in merito alla circostanza che siano – o meno – da computare:

- a) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi: l'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna ha affermato che non siano da imputare al plafond ma si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate Nazionale;
- b) i contributi liberali quando soggetti alla ritenuta a titolo di acconto del 4%;
- c) i corrispettivi derivanti dall'attività di turismo sociale, decommercializzati ai fini delle imposte dirette ma rilevanti ai fini IVA.

10. Abbiamo la Partita IVA in regime Legge 398/1991: come liquidiamo l'IVA?

Le associazioni che optano per questo regime versano, ai sensi dell'art. 74, 6° comma, del DPR 633/1972, le seguenti percentuali dell'IVA risultante dalle fatture/ricevute emesse:

- 1/2 (50%) dell'IVA incassata per la generalità dei proventi commerciali (*es. biglietterie, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.*) ivi inclusa l'IVA incassata per i proventi di **sponsorizzazione** (*il cui trattamento ai fini IVA è stato equiparato alle altre operazioni dall'articolo 29 del D.lgs. 21/11/2014 n. 175, con effetto dal 13/12/2014*);
- 2/3 (66,67%) dell'IVA incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva.

L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento mediante Modello F24, senza maggiorazione di interessi. È prevista la possibilità di avvalersi della compensazione.

11. Abbiamo la Partita IVA in regime Legge 398/1991: come liquidiamo l'IRES?

L'imponibile IRES è costituito dal 3% del reddito d'impresa che si compone di:

- ammontare complessivo annuale dei proventi commerciali al netto dell'IVA;
- plusvalenze patrimoniali;
- corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive,

a cui sommare eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi (ex art. 143 TUIR).

Sono esclusi dal reddito d'impresa i **premi di addestramento e formazione tecnica** incassati dall'associazione sportiva dilettantistica a seguito della cessione di un atleta che stipuli con una nuova società il suo primo **contratto professionistico** quando l'associazione sportiva cedente è in regime 398 (ex art. 3 L. 398/1991) ma, negli altri casi, il reddito prodotto è imponibile. La transazione, in ogni caso, è esente da IVA ai sensi dell'articolo 15 della Legge 91/1981.

Nel caso in cui invece l'associazione percepisca un introito derivante dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti ad un'altra associazione sportiva dilettantistica, si ritiene che si debba applicare l'IVA con l'aliquota ordinaria e che il compenso percepito si configuri come reddito imponibile. Si registra, sul tema, anche chi sostiene che sia applicabile il regime di detassazione (ex art. 148, terzo comma, del TUIR e art. 4 del Decreto IVA) quando i diritti di cessione dell'atleta siano corrisposti da una associazione o società sportiva dilettantistica affiliata al medesimo Ente nazionale riconosciuto dal CONI, configurando tale corrispettivo come inerente ai fini istituzionali della ASD/SSD.

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 24% (ex art. 77 TUIR).

12. Quando dobbiamo versare l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) e come si calcola?

Anche le associazioni sono soggette all'IRAP (ex D.lgs. 446/1997) e devono presentare la relativa dichiarazione in presenza di base imponibile. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle deduzioni forfetarie, l'imponibile sia ridotto a zero, l'imposta non sarà dovuta ma sussisterà sempre l'onere di presentare la Dichiarazione IRAP (ex art. 19, comma 1, del D.lgs. 446/1997).

Le associazioni che **svolgono esclusivamente attività istituzionale**, determinano la base imponibile sommando le seguenti voci:

- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente e per redditi assimilati;
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Le associazioni che svolgono **anche attività commerciale**, determinano la base imponibile IRAP come segue:

- a) per la parte istituzionale come sopra descritta;
- b) per la parte commerciale sommando le seguenti voci:
 - l'imponibile determinato sul reddito d'impresa (3% del volume d'affari per le associazioni in regime ex legge 398/1991);
 - i costi per il personale dipendente e assimilato;
 - gli interessi passivi di competenza.

Si segnala che **non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i cosiddetti compensi sportivi**, di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m) del TUIR,

a) sia se erogati a collaboratori impegnati sulle attività istituzionale della ASD (ex art. 10 del D.lgs. 446/1997), in quanto la disposizione citata prevede che per gli enti non commerciali, relativamente alla parte istituzionale, la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al:

- personale dipendente;
- dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del TUIR;
- dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 49, comma 2, lettera a);

- per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l) del citato testo unico n. 917 del 1986;

non facendo alcuna menzione ai redditi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR;

b) sia se erogati a collaboratori impegnati sulle attività commerciali dell'associazione (ex art. 11 comma 1, lett. b del D.lgs. 446/1997) in ragione delle modifiche apportate con l'art. 5, comma 2, della Legge 289/2002. Se infatti prima di tale modifica, l'articolo 11 prevedeva che non fossero deducibili

"2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1" (ossia i compensi sportivi);

a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 della Legge 289/2002 - e nella formulazione anche oggi vigente - è previsto che non siano deducibili solo

"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

e non più gli emolumenti di cui alla lettera m).

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è stabilita al 3,9% (ex art. 16 D.lgs. 446/1997). Si evidenzia che le Regioni potrebbero determinare aliquote IRAP agevolate per le Onlus e per le Associazioni di promozione sociale e in futuro per gli Enti del Terzo settore.

L'ordinamento prevede la possibilità per le associazioni di beneficiare di **deduzioni forfettarie** e del **cuneo fiscale** alle condizioni di seguito evidenziate:

1) La deducibilità forfettaria di cui all'art. 11, comma 4bis, del D.lgs. 446/1997

Condizione	Deduzione
se la base imponibile non supera euro 180.759,91	euro 8.000
se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91	euro 6.000
se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91	euro 4.000
se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91	euro 2.000

2) Il cuneo fiscale di cui all'art. 11, comma 4bis 1, del D.lgs. 446/1997

Si ricorda che il sistema di deduzioni (c.d. cuneo fiscali e successive agevolazioni) che ha determinato l'azzeramento del costo IRAP sui lavoratori dipendenti, spetta esclusivamente con riferimento ai redditi di lavoro dipendente riconducibile all'attività commerciale, ove esistente, dell'associazione (*in tal senso Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 203/2008*).

Ne consegue che dette agevolazioni non trovano applicazione con riferimento:

- agli enti non commerciali titolari di solo codice fiscale;
- agli enti non commerciali titolari di Partita IVA quando i relativi dipendenti siano funzionali alla promozione delle sole attività istituzionali.

13. Quali sono i termini per la presentazione della Dichiarazione e per il versamento delle imposte?

Le associazioni con Partita IVA:

- a) presentano sempre la dichiarazione dei redditi, ancorché non abbiano emesso fatture nell'esercizio o non abbiano in ogni caso conseguito introiti di natura commerciale;
- b) presentano la dichiarazione IRAP nel caso in cui abbiano erogato compensi ai collaboratori (*dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali*), ad eccezione dei compensi erogati a titolari di Partita IVA e dei c.d. compensi sportivi (*ivi inclusi i compensi erogati per collaborazioni amministrative/gestionali sportive*) e/o nel caso in cui abbiano conseguito introiti di natura commerciale.

Le associazioni con solo codice fiscale:

- a) presentano la dichiarazione dei redditi quando abbiano percepito incassi da prestazioni commerciali occasionali (*es. incasso da videogiochi, ricarica su vendita schede telefoniche, prestazioni realizzate in via occasionale, etc.*), oppure siano titolari di terreni, fabbricati o abbiano ricevuto utili da partecipazioni azionarie;
- b) presentano la dichiarazione IRAP quando abbiano erogato compensi di lavoro (*dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali*), ad eccezione dei compensi erogati a titolari di Partita IVA e dei c.d. compensi sportivi (*ivi inclusi i compensi erogati per collaborazioni amministrative/gestionali sportive*).

Tutte le associazioni sono chiamate a presentare la dichiarazione **Modello 770 Semplificato** in presenza di collaboratori retribuiti. In virtù del nuovo ruolo assunto dalla Certificazione Unica (CU), le associazioni che abbiano erogato esclusivamente compensi non soggetti a ritenuta di natura sportiva dilettantistica ovvero di natura professionale, sono esonerate dalla presentazione del Modello 770.

Salvo proroghe, questi sono i termini per la presentazione delle dichiarazioni e per il versamento delle imposte:

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Presentazione dei modelli UNICO (Modello Redditi) ed IRAP	Nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale (es. esercizio 1° settembre/31 agosto, invio entro il 31 maggio dell'anno successivo) fatta eccezione per le associazioni con esercizio solare (1° gennaio/31 dicembre) per le quali il termine è stato fissato (Legge di Bilancio 2018) al 31/10 di ogni anno
Modello 770 semplificato	31 ottobre di ogni anno per tutti i contribuenti, prescindendo dall'esercizio sociale dell'associazione (in virtù della Legge di Bilancio 2018)
Versamento imposte saldo anno precedente/1° acconto anno in corso (ex art. 17 DPR 435/2001)	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio Es. associazione con esercizio 1/1-31/12 il termine viene indicato nel 30 giugno
Versamento imposte 2° acconto anno in corso (ex art. 17 DPR 435/2001)	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di inizio dell'esercizio cui attengono gli acconti

Per aggiornamenti si rinvia allo scadenziario mensile degli adempimenti pubblicato sul portale web associazionisportive.uisp.it, all'interno della sezione CIRCOLARI.

14. Quali adempimenti implica la titolarità della Partita IVA?

Qui di seguito una tabella riassuntiva degli adempimenti contabili e fiscali previsti in capo alle associazioni titolari di Partita IVA:

	Regime 398/1991	Regime ordinario	Regime semplificato
Adempimenti contabili			
Emissione dello scontrino fiscale per le entrate commerciali	No ex art. 1 comma 1 D.M. 21/12/1992	Si, salvi i casi di esonero legati alla natura della prestazione ex art. 1 comma 1 D.M. 21/12/1992	Si, salvi i casi di esonero legati alla natura della prestazione ex art. 1 comma 1 D.M. 21/12/1992
Emissione della fattura	Si fatta eccezione per le attività soggette ad imposta di intrattenimenti, salvo sponsorizzazioni/cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e prestazioni pubblicitarie sempre soggette ad obbligo di fatturazione	Si	Si
Fatturazione elettronica	Si	Si	Si
Registri IVA	Solo il Registro IVA minori	Tutti i registri IVA	Tutti i registri IVA
Libro giornale	No, ma si consiglia in ogni caso la tenuta della prima nota	Si	No, ma si consiglia in ogni caso la tenuta della prima nota
Libro inventari	No	Si	No
Scritture ausiliarie di magazzino	No	Si	No
Registro dei beni ammortizzabili	No, ma si consiglia in ogni caso la tenuta del registro dei beni dell'associazione	Si	No, ma si consiglia in ogni caso la tenuta del registro dei beni dell'associazione
Bilancio	Si, anche nella forma di rendiconto economico-finanziario	Si	Si, anche nella forma di rendiconto economico-finanziario per cassa sotto i 220.000 euro di ricavi complessivi*
Adempimenti fiscali			
Split payment per prestazione nei confronti di una Pubblica Amministrazione	No, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15 del 13/04/2015	Si	Si

Reverse charge	No, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14 del 27/3/2015	Si, a meno che il servizio richiesto sia imputabile esclusivamente alla sfera istituzionale dell'associazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14 del 27/3/2015	Si, a meno che il servizio richiesto sia imputabile esclusivamente alla sfera istituzionale dell'associazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 14 del 27/3/2015
Presentazione della dichiarazione UNICO Enti non commerciali	Si	Si	Si
Dichiarazione IVA annuale	No	Si	Si
Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Art. 4 DL 193/2016)	No	Si	Si
Comunicazione periodica dati fatture emesse e ricevute (<i>ex spesometro</i>)	Si ma con riferimento esclusivamente alle fatture emesse (vedi circolare 1/E del 07/02/2017 dell'Agenzia delle Entrate)	Si	Si
Modelli INTRA (cessione di beni/servizi con operatori comunitari)	Si	Si	Si

* indicazione contenuta all'art. 13 del Codice del Terzo settore, da utilizzarsi come parametro di riferimento anche per le associazioni che non assumono la qualifica di Ente del Terzo settore.

15. Quali altre imposte potremmo dover versare? Sono previste delle agevolazioni?

Il nostro ordinamento prevede inoltre disposizioni speciali con riferimento all'assolvimento delle seguenti imposte da parte delle associazioni sportive:

- 1) imposta di pubblicità sulla targa identificativa della sede dell'associazione.** L'imposta non è dovuta (ex art. 17, comma 1 lettera h) del D.lgs. 507/1993) sulle "insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro";
- 2) imposta di pubblicità per cartelloni o altro veicolo pubblicitario presente nell'impianto sportivo.** L'imposta non è dovuta se l'attività di pubblicità viene realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti (ex art. 1, comma 128, della Legge 266/2005. Ulteriori chiarimenti sono stati offerti dal Ministero delle Finanze con la Nota del 3/4/2007);
- 3) imposta di bollo.** È necessario apporre la marca da bollo sulle ricevute/quietanze di importo superiore ad € 77,47, quando relative a prestazioni di servizi non soggette ad IVA, ancorché

rilasciate ai propri soci.

Fanno eccezione, ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato B del DPR 642/1972, le quietanze relative al versamento di "contributi o quote associative" (*ossia quanto versato per sostenere le spese generali dell'associazione, non per fruire di servizi specifici*).

La marca da bollo non si applica inoltre, ai sensi dell'art. 27bis del DPR 642/1972 su "*atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI*", per cui l'agevolazione si applica alla UISP ed ai relativi Comitati ma non alle associazioni sportive affiliate. Tale agevolazione non trova applicazione nel caso di emissione di ricevute o di fatture IVA esenti, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate offerta in risposta all'Interpello 954-778/2014;

4) concessioni governative. Gli atti e provvedimenti concernenti le associazioni e società sportive dilettantistiche sono esenti (ex art. 13-bis, comma 1, del DPR 641/1972). Un esempio di concessione governativa è quella che si applica sui contratti dei cellulari. L'agevolazione riguarda le associazioni e società sportive e non viene prevista per gli Enti di promozione sportiva ma è stata introdotta, dal 2018, per le associazioni di promozione sociale (ex art. 82 D.lgs. 117/2017);

5) tributi locali e immobili. La IUC, disciplinata dal D.lgs. 23/2011, si compone dell'IMU, o imposta municipale propria, basata sul possesso di immobili, della TARI, legata alla produzione di rifiuti, e infine della TASI, o tassa sui servizi indivisibili.

L'**IMU** deve essere liquidata dall'associazione quando sia:

- a) proprietaria di bene immobile, inclusi i terreni e le aree edificabili;
- b) titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi;
- c) concessionaria di aree demaniali;
- d) locataria in regime di locazione finanziaria,

a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata. È prevista la possibilità di beneficiare dell'esenzione dall'IMU (ex art. 7 del D.lgs. 504/1992) con riferimento all'intero immobile o ad una sua parte. L'agevolazione trova applicazione quando le attività siano organizzate dall'associazione secondo modalità "*non commercial*", intendendo tali, ai soli effetti di questo tributo, le attività svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Nel caso in cui l'associazione svolga sia attività con modalità commerciali che con modalità non commerciali, calcolerà la quota di esenzione in ragione degli spazi utilizzati per le due categorie di attività ovvero, quando non sia possibile, secondo i parametri definiti con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 novembre 2012.

La **TARI (tassa sui rifiuti)** è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (*proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.*), occupi o detenga locali e/o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale e rappresenta il corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Sono i Comuni a definire come applicare il tributo, tenendo conto del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. In detti Regolamenti bisognerà quindi verificare se sarà reintrodotta quanto contemplato in passato con riferimento all'assolvimento della vecchia TARSU da parte dei gestori di impianti sportivi: l'Amministrazione finanziaria (*Risoluzione Ministeriale 24 gennaio 1994, protocollo 5/3398, Circolare n. 7 del 3 maggio 1983, Risoluzione ministeriale 14 marzo 1987 Protocollo 8/1868*) aveva infatti previsto l'esenzione con riferimento agli spazi destinati esclusivamente allo

svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti. Si ritiene che l'esenzione non operi però con riferimento agli spazi adibiti a spogliatoi, servizi ed aree destinate al pubblico ma su questo aspetto **è necessario verificare quanto previsto dal rispettivo Regolamento comunale;**

- 6) taxa per l'occupazione del suolo pubblico.** Anche le associazioni sono soggette all'assolvimento di questa imposta ma *"Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento"* (ex art. 45 del D.lgs. 507/1993);
- 7) accise.** Gli impianti sportivi gestiti da soggetti senza scopo di lucro per attività sportive dilettantistiche scontano le accise sul gas metano in forma ridotta, come se fosse un uso industriale. A prevederlo è l'articolo 26 del D.lgs. 504/1995;
- 8) imposta sugli intrattenimenti (ISI) sui giochi** (ex D.lgs. 60/1999). All'interno delle associazioni sportive possono essere presenti giochi come biliardi o bowling. Nel caso in cui l'utilizzo di questi giochi sia consentito ai soci a titolo gratuito e sia strumentale allo svolgimento dell'attività sportiva, anche in fase di allenamento, l'imposta non è dovuta (Circolare del Ministero della Finanze n. 247/1999). Negli altri casi bisogna invece versare l'imposta che – per il bowling – sarà quantificata applicando l'aliquota dell'8% sui proventi percepiti (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24 del 5/02/2003) mentre in relazione ai seguenti giochi *"a far data dall'anno 2010"* si applica l'aliquota dell'8% ad imponibili forfettari quantificati con il Decreto 10 marzo 2010:

Categoria di apparecchio	imponibile	ISI da versare per ogni singolo apparecchio
Categoria AM1 (Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 3.800,00	€ 304,00
Categoria AM2 (Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone)	€ 540,00	€ 43,20
Categoria AM3 (Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 510,00	€ 40,80
Categoria AM4 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Flipper – gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari)	€ 1.090,00	€ 87,20
Categoria AM5 (Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari)	€ 520,00	€ 41,60
Categoria AM6 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo quali giochi a gettoni azionati da ruspe e similari)	€ 1.630,00	€ 130,40

L'imposta dovrà essere liquidata entro il 16 marzo o, per i giochi installati dopo tale data, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua. Il pagamento dell'imposta avviene mediante delega di pagamento "F24 accise" con l'indicazione, nella sezione Accise/Monopoli, del codice tributo 5123.

Quando l'attività è rivolta anche a non soci, l'associazione dovrà versare l'IVA e potrà optare tra due regimi alternativi:

- versare anticipatamente l’IVA sull’imponibile forfettario sopra evidenziato, sempre da moltiplicare per il numero di apparecchi in possesso e da forfetizzare nella misura del 50% ai sensi dell’art. 74 DPR 633/1972;
- versare il 50% dell’IVA effettivamente introitata (ai sensi dell’art. 74 DPR 633/1972) con le scadenze ordinarie connesse al regime fiscale adottato.

L’IVA, quando dovuta, sarà versata con il codice tributo 6729 se saldata in unica soluzione anticipata, altrimenti con il codice di riferimento IVA del trimestre di pertinenza. I versamenti devono essere effettuati sempre in via telematica.

Si ricorda che entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell’ISI, il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell’imposta sugli intrattenimenti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale si trova la sede legale della ASD.

Rimangono esclusi dall’ISI gli apparecchi del c.d. gioco lecito (ex art. 110 comma 6° TULPS) e cioè quelli che prevedono la vincita di denaro e che devono essere collegati ad una rete telematica (video lotterie e slot-machine). In questi casi infatti si applica il PREU e sono previsti altri adempimenti gestionali tra i quali l’iscrizione nell’*“Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro”*;

9) imposta sugli intrattenimenti legata alla musica. L’utilizzo della musica non dal vivo nell’ambito di una attività di intrattenimento (quindi non quando viene utilizzata nelle attività sportive) comporta l’onere di liquidare l’imposta sugli intrattenimenti nella misura del 16% delle seguenti tipologie di ricavi:

- 1) biglietteria;
- 2) aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico (es. aumenti sui servizi del bar);
- 3) corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte (es. guardaroba);
- 4) abbonamenti, sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi e contributi da chiunque erogati.

Nel caso in cui l’attività sia rivolta solo ai soci, l’imponibile sarà invece costituito dal totale delle quote associative - se l’ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività - oppure parte delle quote riferibile all’attività soggetta ISI, qualora l’ente svolga anche altre attività cui sommare il prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati (ex art. 3 DPR 26/10/1972 n. 640, come modificato dal D.lgs. 60/1999).

I corrispettivi percepiti non da soci – o anche da soci quando l’attività non rientri tra quelle istituzionali dell’ASD – saranno altresì soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Nel caso in cui l’associazione invece utilizzi la musica dal vivo (concerti musicali, vocali e strumentali) non si liquida l’imposta sugli intrattenimenti ma esclusivamente l’IVA al 10% (ex Tab. A – parte III n. 123 DPR 633/1972) in quanto attività spettacolistica e non di intrattenimento.

16. Ci sono delle agevolazioni ulteriori o diverse per le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato o ONLUS?

Ci soffermiamo qui esclusivamente sulle agevolazioni legate alle imposte indirette riconosciute dal Codice del Terzo settore (art. 82 del D.lgs. 117/2017), ai sodalizi iscritti nei registri delle associazioni di promozione sociale (ex Legge 383/2000), delle organizzazioni di volontariato (ex legge 266/1991) o nell’anagrafe delle ONLUS (di cui all’art. 10 del D.lgs. 460/1997) a partire dal 1° gennaio 2018, ossia:

- 1) non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e

- catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a beneficio di queste organizzazioni;
- 2) agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
 - 3) se si modifica lo statuto per adeguarlo a nuove disposizioni di legge, non si paga l'imposta di registro;
 - 4) le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tali enti, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso;
 - 5) gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti da tali enti sono esenti dall'imposta di bollo;
 - 6) gli atti e i provvedimenti relativi a tali enti sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

17. Come si versano imposte e contributi?

I versamenti di tributi e contributi previdenziali vanno effettuati tramite modello F24 secondo le seguenti modalità:

Soggetto	Saldo F24	Modalità di presentazione
Associazione con solo Codice Fiscale	A zero a seguito di compensazione	Sempre telematico: - solo Entratel /Fisconline
	A debito CON compensazioni	Sempre telematico: - remote/home banking - Entratel/Fisconline
	A debito SENZA compensazioni	Telematico o cartaceo: - cartaceo c/o banche/posta - remote/home banking - Entratel/Fisconline
Associazioni con Partita IVA	A zero	Sempre telematico: - solo Entratel /Fisconline
	A debito CON compensazioni	Sempre telematico: - remote/home banking - Entratel/Fisconline
	A debito SENZA compensazioni	

18. Ci siamo dimenticati di versare le imposte: possiamo farlo in ritardo?

L'Associazione che dimentica di versare le imposte può ricorrere al ravvedimento operoso (*ex art. 13 D.lgs. 472 del 18/12/1997*) pagando, unitamente agli interessi maturati (0,1% per il 2017, 0,3% a partire dal 01/01/2018), una sanzione commisurata al ritardo con cui si provvede al versamento.

La disciplina del ravvedimento operoso riguarda tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e produce effetti importanti anche rispetto ad istituti del contenzioso tributario.

Entro quanto ravvedersi	Sanzione edittale	Riduzione da ravvedimento
con un ritardo non superiore a 15 giorni	15%	1/15 per ogni giorno di ritardo (1%)
nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza	15%	1/10 del minimo (1,5%)
entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore	15%	1/9 del minimo (1,67%)
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore	30%	1/8 del minimo (3,75%)
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore	30%	1/7 del minimo (4,29%)
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore	30%	1/6 del minimo (5%)
dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale)		1/5 del minimo (6%)
per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni	€ 250,00 per singola dichiarazione	1/10 del minimo (25 euro)

CAP. 10 – LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. Da quando e a chi si applica l'obbligo di fatturazione elettronica?

La Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica, che oggi si applica solo nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, anche alle prestazioni tra privati.

La norma prevede infatti, a partire dal 01/01/2019, l'obbligo di fatturazione elettronica verso tutti i soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia: quindi tutte le associazioni dotate di Partita IVA devono organizzarsi per l'emissione delle fatture elettroniche, e tutte indistintamente dovranno preoccuparsi di come ricevere le fatture dei propri fornitori.

2. Le ASD/SSD con opzione per il regime Legge 398/1991 sono esonerate dalla fatturazione elettronica?

La norma prevede esplicitamente l'esonero dagli obblighi della fatturazione elettronica solo per i soggetti che abbiano adottato i seguenti regimi fiscali:

- regime fiscale di vantaggio (art. 27 c.1 e 2 D.L. 98/2011);
- regime forfettario (art. 1 commi da 54 a 89 L. 190/2014).

Per ora quindi non è prevista alcuna esclusione per le ASD/SSD che adottino il regime forfettario Legge 398/1991.

3. Come funziona il Sistema di Interscambio?

L'infrastruttura informatica preposta alla gestione dei flussi derivanti dalla fatturazione elettronica è il Sistema di Interscambio (SdI): struttura informatica gestita da SOGEI, la società dell'Agenzia delle Entrate.

Il SdI riceve tutte le fatture inviate, controlla che vi siano presenti tutte le informazioni obbligatorie, che il file sia correttamente impostato, e le indirizza al destinatario secondo il canale da lui prescelto.

Una volta proceduto all'invio al destinatario il SdI ritrasmette un messaggio di risposta al soggetto emittente: questo messaggio potrà essere di avvenuta consegna, di scarto o di impossibilità di consegna.

Nel caso di messaggio di avvenuta consegna la procedura si potrà considerare conclusa, invece nel caso di messaggio di scarto o di impossibilità di consegna spetterà al soggetto emittente, alternativamente, correggere il tracciato e ritrasmetterlo oppure contattare il cliente per avvisarlo dell'avvenuto invio.

4. Qual è il documento fiscalmente rilevante?

Le fatture elettroniche devono essere predisposte nel formato .xml come previsto da apposito Decreto. Il documento fiscalmente valido sarà quindi esclusivamente il file in formato .xml e non più la sua versione cartacea stampata ai fini della contabilizzazione.

5. Come inviare una fattura elettronica?

Per la predisposizione e l'invio di tali files, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione diversi strumenti gratuiti:

- il portale "Fatture e corrispettivi" presente dentro l'area Fisconline/Entratel di ogni contribuente, in cui si possono predisporre e trasmettere le FE;
- un applicativo per PC con cui si possono predisporre i files delle FE da caricare poi dentro il portale "Fatture e corrispettivi" per la trasmissione;
- una APP (FatturAE) reperibile sui principali store online con cui si possono predisporre ed inviare telematicamente le FE (sempre che si sia attivata l'utenza Fisconline/Entratel) dell'ASD/SSD.

In alternativa ci si potrà rivolgere ai servizi messi a disposizione dalle Software House che non necessiteranno dell'attivazione dell'utenza Fisconline/Entratel dell'ASD/SSD.

6. Come ricevere e stampare una fattura elettronica?

La gestione del processo della ricezione delle fatture elettroniche dipenderà dalle scelte organizzative che l'ASD/SSD avrà preso per la gestione complessiva del processo: ovvero quali canali di comunicazione avrà scelto e quali strumenti informatici avrà deciso di adottare.

Il canale di ricezione della fattura elettronica andrà comunicato all'Agenzia delle Entrate attraverso apposita procedura contenuta nel portale "Fatture e corrispettivi" presente dentro l'area Fisconline/Entratel e potrà essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ASD/SSD oppure l'indirizzo comunicato dalla software House che si sarà scelto per la gestione della fatturazione elettronica. Tale comunicazione all'Agenzia delle Entrate potrà essere delegata ad un intermediario abilitato.

La fattura elettronica sarà in formato .xml quindi se gli strumenti informatici prescelti non hanno una funzione di conversione del file in un formato PDF sarà necessario dotarsi di un applicativo che ne permetta la conversione in un formato visualizzabile e stampabile. Diverse soluzioni gratuite sono reperibili online.

7. Quali informazioni sono necessarie perché una fattura elettronica non sia scartata?

In aggiunta alle normali informazioni anagrafiche obbligatorie ai fini IVA, l'associazione in fase di stipula degli accordi, a cui seguirà l'obbligo di emissione della fattura elettronica, dovrà richiedere al cliente quale canale abbia prescelto per la consegna della fattura elettronica. In fase di predisposizione della fattura elettronica essere compilato alternativamente il campo "Codice destinatario" (7 caratteri) oppure l'indirizzo PEC del cliente. Nel caso sia indicato l'indirizzo PEC il campo "codice destinatario" dovrà essere comunque compilato con 7 zeri.

Le medesime informazioni saranno richieste dai fornitori delle ASD/SSD per la predisposizione delle loro fatture.

8. Come si devono conservare le fatture elettroniche?

La normativa sulla fatturazione elettronica, anche quella già in vigore per le operazioni verso le Pubbliche Amministrazioni, a seguito della dematerializzazione del documento fiscalmente valido (file .xml), comporta l'obbligo di conservazione digitale dei files relativi alle fatture elettroniche inviate e ricevute. Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente nel portale "Fatture e corrispettivi" presente dentro l'area Fisconline/Entratel di ogni contribuente, un servizio di conservazione digitale delle fatture. Tale servizio potrà essere reso operativo attraverso il caricamento di un'apposita richiesta di attivazione che le ASD/SSD potranno fare direttamente da dentro il portale "Fatture e corrispettivi". Tale domanda di attivazione del servizio di conservazione, così come quella di comunicazione del canale di ricezione, potrà essere delegata ad un intermediario abilitato.

In alternativa tale servizio di conservazione viene messo a disposizione delle Software House che forniscono il servizio di gestione della fatturazione elettronica.

CAP. 11 - LA GESTIONE CONTABILE E GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Cosa succede se facciamo movimenti in contanti pari o superiori ai 1.000 euro?

Nel caso di movimenti in contanti pari o superiori a €1.000,00 si applica la sanzione pecuniaria pari ad € 258,23. È venuta meno - a partire dal 1/1/2016 - la sanzione accessoria della decadenza dal regime ex L. 398/91 con la legge di revisione del sistema sanzionatorio (*D.lgs. 158/2015*).

2. Quali documenti siamo obbligati a tenere in associazione? Quali documenti contabili?

Poiché costituisce onere dell'associazione dimostrare il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali e alle semplificazioni contabili, l'ASD/SSD dovrà aver cura di conservare in sede la seguente documentazione:

- 1) statuto, debitamente registrato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 della Legge 289/2002, ai fini della iscrivibilità nel Registro CONI, e in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 8, del TUIR per accedere alle agevolazioni fiscali ivi indicate;
- 2) certificato annuale affiliazione UISP;
- 3) stampa certificato iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI;
- 4) modello EAS (Modello Enti Associativi) con ricevuta attestante l'avvenuto invio (salvo i casi di esonero);
- 5) libro soci in qualsiasi forma tenuto purché ci siano gli elementi necessari per identificare il socio, la data di ammissione ed eventuale esclusione;
- 6) libro verbali consiglio direttivo e assemblee in qualsiasi forma tenuti purché sia presente il verbale del Consiglio direttivo di convocazione assembleare ed approvazione del bilancio da sottoporre all'assemblea ed il verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio e di nomina delle cariche elettive secondo le scadenze statutariamente indicate, ciò anche nel caso di conferma delle cariche;
- 7) contratti di lavoro/affitto/sponsorizzazioni.

Rispetto alla **documentazione contabile**, sarà necessario conservare e, all'uopo, esibire:

- 1) ricevute/fatture emesse;
- 2) ricevute/fatture ricevute;
- 3) scontrini e qualsiasi pezza giustificativa che attesti un'entrata o un'uscita.

Nel caso in cui l'ASD abbia la Partita IVA e venga svolta pertanto **attività commerciale**, la stessa dovrà conservare:

- 1) registri obbligatori (*registro IVA minori per le associazioni in regime agevolato ex Legge 398/91*);
- 2) ricevute/fatture emesse o ricevute debitamente numerate;
- 3) spesometro (per le associazioni in regime 398 relativo alle sole fatture emesse);
- 4) dichiarazione IVA trimestrale e annuale (solo se l'ASD è in regime IVA ordinario);
- 5) Modelli F24 da cui emergano i versamenti delle imposte effettuati;
- 6) UNICO Enti non commerciali e dichiarazione IRAP;
- 7) se l'associazione ha optato per il regime agevolato ex L. 398/91, copia della raccomandata

inviata alla SIAE territorialmente competente;

8) iscrizione al REA tenuto dalla Camera di Commercio, laddove tenuta.

Nel caso in cui ci siano **collaboratori retribuiti**:

- documentazione prescritta a seconda della tipologia di collaborazione instaurata (*es. accordi di collaborazione sportiva con relative ricevute, contratti di collaborazione occasionale e relative ricevute di compenso, contratti di lavoro subordinato con relative buste paga, etc.*);
- Certificazioni Uniche e Modello 770;
- Dichiarazione IRAP (se ci sono collaboratori che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP oppure nel caso in cui si svolga attività commerciale).

3. Siamo obbligati ad emettere le ricevute con riferimento all'attività istituzionale? Se sì, dobbiamo applicare la marca da bollo? Dobbiamo emettere due ricevute diverse per la quota sociale e la quota del corso?

Non si rinviene alcuna disposizione che imponga l'emissione della quietanza con riferimento ad introiti di natura istituzionale ma si ritiene opportuno il rilascio del documento per garantire trasparenza nei rapporti con i soci e donatori, oltre ad essere strumentale ad una corretta gestione sotto il profilo contabile.

Resta in ogni caso in capo all'associazione l'onere di dimostrare che l'introito sia qualificabile come di natura istituzionale, sia con riferimento alle erogazioni liberali che con riferimento alle quote ed ai corrispettivi specifici versati dai soci. A tal fine dovranno risultare dalla quietanza, o dalla prima nota, le seguenti informazioni:

- 1) nome e cognome dell'erogante al fine di verificare che sia effettivamente tesserato nel caso di corrispettivi specifici;
- 2) natura dell'emolumento (*es. erogazione liberale/quota o contributo associativo/corrispettivo corso/quota partecipazione campionato*);
- 3) data di ricezione dell'importo, al fine di verificare che non sia antecedente all'ingresso dell'erogante nel caso di quota di adesione/corrispettivo specifico.

La marca da bollo deve essere apposta su tutte le ricevute/quietanze non soggette ad IVA, quando l'importo indicato sia superiore ad euro 77,47, fatta eccezione per le quietanze relative al versamento di contributi o quote associative (ex art. 7 dell'allegato B del DPR 642/1972).

Non è infine necessario emettere due ricevute distinte per la quota sociale e la quota del corso purché si evinca distintamente sulla ricevuta la natura di entrambe, sia per la corretta registrazione in bilancio che per il calcolo dell'apposizione o meno della marca da bollo (che si applica solo sulla quota dei corsi).

4. Siamo obbligati ad emettere ricevute con riferimento all'attività commerciale?

Per gli introiti di natura commerciale è invece richiesta l'emissione dello scontrino fiscale/fattura/ricevuta fiscale.

Le associazioni in regime Legge 398/1991 sono però esonerate dall'emissione della ricevuta/scontrino fiscale (ex art. 1 c. 1 D.M. 21/12/1992) e dall'emissione della fattura per le prestazioni di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (attività di intrattenimento), fatta eccezione per prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e cessione diritti radio-televisivi (ex art. 74 DPR IVA).

5. Siamo obbligati a tenere la prima nota?

Non si rinviene alcuna disposizione che imponga alle associazioni sportive dilettantistiche la tenuta della prima nota ma è un modo efficace per poter tenere in ordine i conti al fine di redigere un rendiconto/bilancio corretto e soprattutto è un modo per dimostrare la trasparenza di tutte le operazioni effettuate in associazione quando si tratta di contanti.

La riforma del Terzo settore (*art. 87 del CTS*) prevede inoltre che le associazioni con ricavi superiori ad euro 50.000, che non siano associazioni di promozione sociale o organizzazioni di volontariato che abbiano optato per il regime forfettario di cui all'art. 86 del D.lgs. 117/2017, debbano tenere la prima nota o debbano adottare il libro giornale. Si ritiene pertanto consigliabile in ogni caso adottare la prima nota.

6. Siamo obbligati a tenere i libri contabili?

Per "libri contabili" si intendono:

- 1) libro giornale;
- 2) libro degli inventari;
- 3) scritture ausiliarie;
- 4) registri IVA;
- 5) registro dei beni ammortizzabili.

Come anticipato, si consiglia sempre la tenuta della prima nota o libro giornale.

Gli altri libri contabili devono essere tenuti dalle associazioni che svolgono attività commerciali con le seguenti semplificazioni:

- 1) se l'associazione ha optato per il regime di cui alla Legge 398/1991, la stessa è tenuta esclusivamente a compilare il registro IVA minori;
- 2) se l'associazione è in contabilità semplificata, la stessa è tenuta esclusivamente a compilare i registri IVA.

7. Siamo obbligati a predisporre il bilancio? Il bilancio deve avere una determinata struttura?

Si siamo obbligati da statuto a redigere il rendiconto/bilancio da fare approvare in assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il più ampio termine di sei mesi.

È necessario predisporre rendiconti/bilanci chiaramente intellegibili: differenziare l'attività istituzionale da quella commerciale ed evidenziare le quote sociali e i corrispettivi per l'attività.

È possibile esaminare un fac-simile pubblicato nel portale web associazionisportive.uisp.it, sezione modulistica.

8. Dobbiamo pubblicare il bilancio o rendiconto?

Ad oggi non è previsto in capo alle associazioni l'obbligo di depositare o pubblicare il bilancio ma sono state introdotte una serie di **disposizioni normative/regolamentari tese a garantire trasparenza gestionale**, a sua volta presupposto per accedere alle agevolazioni fiscali.

In tal senso:

- 1) il nuovo Regolamento di funzionamento del Registro CONI (adottato con Delibera del Consiglio Nazionale CONI del 18/7/2017) prevede la possibilità – non l’obbligo – di inserire nella sezione riservata del sito (a cui non ha accesso la collettività ma le Pubbliche Amministrazioni, Agenzia delle Entrate inclusa) le informazioni di bilancio sia sotto forma di voci riclassificate, sia con il caricamento del file del bilancio approvato;
- 2) il Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) prevede l’obbligo per gli Enti del Terzo settore (*in quanto iscritti nel relativo Registro*) di trasmettere il bilancio al Registro: il rendiconto per cassa o il bilancio dovranno essere predisposti adottando una modulistica che sarà approvata con Decreto del Ministero del Lavoro. L’obbligo non è ancora vigente non essendo operativo il Registro;
- 3) le associazioni che ricevono da Pubbliche Amministrazioni soldi di qualsiasi natura – *contributi o anche corrispettivi specifici legati a servizi erogati* – devono pubblicare sul sito internet (Legge n. 124 del 4/8/2017) entro il 28 febbraio di ogni anno tali provvidenze, pena l’obbligo di restituirle all’Amministrazione che li ha corrisposti.

CAP. 12 - RACCOGLIERE FONDI

1. Quali sono le agevolazioni fiscali per chi effettua donazioni?

Si riepilogano qui di seguito gli incentivi fiscali in capo a chi effettua erogazioni liberali ad enti associativi:

Tipologia di associazione	Tipologia di contribuente	Agevolazione	Riferimento normativo
Associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI	Persona fisica	Detrazione dall'imposta lorda del 19% della donazione per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta in ogni caso non superiore a 1.500 euro	Art. 15, comma 1 lett. i ter, del TUIR
	Persona giuridica	Detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19%, le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro	Art. 78 del TUIR
Associazione di promozione sociale, organizzazione di volontariato, ONLUS iscritte nei relativi registri	Persona fisica	Detrazione dall'imposta del 30% (35% se organizzazione di volontariato) dell'erogazione liberale per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro	Art. 83 D.lgs. 117/2017 a decorrere dal 1/1/2018
		Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare	
	Persona giuridica	Deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza tetto massimo. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare	

Le erogazioni liberali devono avvenire con modalità esclusivamente tracciabili (bonifico, assegno non trasferibile etc.) per poter garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale.

2. Quali sono le agevolazioni fiscali per chi effettua sponsorizzazioni?

Le associazioni possono stipulare accordi di sponsorizzazione, intendendo tali i contratti che prevedono in capo all'associazione/società sportiva dilettantistica l'onere di effettuare una controprestazione che può consistere anche nella concessione del permesso di abbinare l'immagine dello sponsor alla propria attività sportiva.

La sponsorizzazione può essere in denaro ma anche in beni/servizi (*c.d. sponsorizzazioni tecniche*). In ogni caso l'associazione/società sportiva dovrà emettere fattura e lo sponsor potrà considerarla come spesa deducibile di pubblicità volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

La presunzione assoluta della natura pubblicitaria della prestazione opera con riferimento alle sponsorizzazioni di importo complessivo annuo non superiore ad € 200.000. Tale disciplina viene definita dall'articolo 90 della Legge 289/2002.

3. La nostra associazione sportiva può ambire ancora al 5xmille? Quali adempimenti deve espletare?

La materia è stata riformata dal D.lgs. 111/2017 attuativo della Riforma del Terzo Settore. Viene confermato che tra i soggetti potenzialmente beneficiari del 5xmille ci sono le associazioni (*non società, a meno che non siano imprese sociali*) sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere uno statuto conforme a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 289/2002;
- 2) essere riconosciute ai fini sportivi dal CONI e pertanto essere iscritte nel Registro CONI;
- 3) avere all'interno della propria organizzazione il settore giovanile;
- 4) svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
 - avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni,
 - avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni,
 - avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Rimangono in vigore anche le indicazioni offerte con il DPCM 7 luglio 2016: la procedura di iscrizione è definitiva, non deve pertanto più essere presentata la domanda annualmente ma, si ricorda, è necessario presentare l'autocertificazione in merito al possesso dei requisiti in caso di variazione del legale rappresentante.

Anche in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente dovrà sottoscrivere e trasmettere all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione.

Il D.lgs. 111/2017 non entra nel merito della rendicontazione, con riferimento alla quale è necessario seguire le regole del DPCM citato: le organizzazioni destinatarie del contributo devono redigere - entro un anno dalla ricezione degli importi - un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Non risulta pubblicato sul sito del CONI il fac-simile di rendicontazione per cui si può utilizzare come traccia quello predisposto dal Ministero del Lavoro. In ogni caso è necessario riportare le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

- c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Una novità è rappresentata dalla circostanza che l'associazione deve **trasmettere il rendiconto all'amministrazione erogatrice entro un anno dalla ricezione delle somme, unitamente alla relazione illustrativa, a prescindere dall'entità degli importi ricevuti** e deve, entro i successivi trenta giorni, pubblicarlo sul proprio sito internet per darne poi comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. L'omessa pubblicazione implica, previa diffida, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito.

CAP. 13 - I COLLABORATORI IN AMBITO SPORTIVO: INQUADRAMENTO, ADEMPIMENTI E RIFLESSI FISCALI

1. Quali qualifiche devono avere gli istruttori sportivi?

Ad oggi lo Stato italiano non richiede particolari qualifiche per lo svolgimento dell'attività didattica in ambito sportivo, fatta eccezione per i **maestri di sci** (ex Legge 81/1991), gli **istruttori di vela** (ex art. 49 quinquies e sexies del D.lgs. 229/2017 in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2018) e le **guide alpine** nonché figure affini (Legge 2 gennaio 1989, n. 6) le cui attività professionali sono subordinate alla iscrizione in appositi albi professionali. Nell'ambito della professione protetta dell'**accompagnatore turistico** vengono inoltre ricomprese – da alcune leggi regionali – figure professionali che interessano anche il mondo dell'associazionismo sportivo come le guide che promuovono il cicloturismo, il turismo acquatico e subacqueo e l'equiturismo.

Novità sono inoltre previste per le scuole di **danza**, attraverso i Decreti attuativi che dovranno essere emanati in virtù del Codice dello spettacolo adottato con la Legge 22/11/2017, n. 175.

Le Regioni possono intervenire in materia prevedendo che l'esercizio delle attività sia subordinato a determinati percorsi formativi, mentre non è rimessa alla loro potestà normativa la definizione di figure professionali, trattandosi di materia di esclusiva competenza dello Stato.

Qui di seguito si riassume l'attuale scenario dei **requisiti minimi previsti dalle Regioni** che hanno normato il settore con riferimento alle sole **associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro iscritte nel Registro CONI** che svolgono attività sportiva dilettantistica di natura agonistica o non agonistica: in alcuni casi sono richieste qualifiche per la figura del direttore tecnico o coordinatore delle attività, in altri casi i requisiti sono previsti in capo a tutti gli istruttori coinvolti. In diversi casi la normativa regionale doveva essere accompagnata da provvedimenti attuativi mai adottati.

Direttore Tecnico/Coordinatore		Istruttori			Non si è riscontrata alcuna disposizione regionale
laureato in Scienze motorie o diplomato ISEF	con qualifica rilasciata da F.S.N./D.A./ E.P.S.	con qualifica rilasciata da F.S.N./D.A./ E.P.S.	ISEF/ formazione professionale	Eventuali vincoli legati all'affiliazione	
Sicilia (LR 29/12/2014 n. 29 artt. 3 e 4) Lazio Piemonte Toscana (Reg. regionale 5/7/2016, n. 42) Umbria (LR 23/09/2009 n. 19 art. 16) Emilia Romagna (LR 31/5/2017 n. 8 art. 11) **	Emilia Romagna (LR 31/5/2017 n. 8 art. 11)***	Sicilia Lombardia (LR 1/10/2014 n. 26 art. 9) Calabria (LR 22/11/2010 art. 18) Lazio (LR 20/06/2002 n. 15 art. 34) Marche (Reg. regionale 7/08/2013 n. 4 art. 11)	Piemonte (LR 5/4/1996 n. 17 art. 2)*	Abruzzo (LR 7/03/2000 art. 33) Campania (LR 25/11/2013 art. 23) Friuli-Venezia Giulia (LR 3/4/2003 n. 8) Basilicata (LR 21/1/1997 n. 6 art. 2) Liguria (LR 7/10/2009 n. 40 art. 32) Umbria Toscana (Reg. regionale 5/7/2016, n. 42) Puglia (LR 4/12/2006 n. 33 art. 10)	Molise Provincia Autonoma di Bolzano Provincia Autonoma di Trento Sardegna Valle d'Aosta

* è previsto l'esonero quando l'attività è svolta gratuitamente (sia per l'atleta che per l'istruttore) e comunque quando risulti preparatoria della singola disciplina sportiva.

** quando l'impianto sportivo è aperto al pubblico e non è utilizzato esclusivamente per attività agonistiche.

*** quando l'impianto sportivo non è aperto al pubblico.

Una novità importante è stata introdotta però dal Regolamento sul Registro CONI, adottato con Delibera del Consiglio Nazionale del 18/7/2017 n. 1574.

Tale Regolamento prevede in futuro l'obbligo per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI di indicare **il tecnico responsabile** di ogni attività didattica organizzata, intendendo tali "i corsi di avviamento allo sport organizzati dall'associazione/società se espressamente autorizzati dall'organismo sportivo di affiliazione".

Per "tecnico responsabile" si intende la persona che abbia frequentato e superato corsi di formazione organizzati dalla UISP o, ad esempio, da Federazioni sportive nazionali/Discipline sportive associate con cui la UISP abbia stipulato convenzioni finalizzate al riconoscimento dei percorsi formativi da loro indetti, oppure diplomata ISEF, laureata in Scienze Motorie (o titoli equipollenti), diplomata presso una Scuola Secondaria di 2° grado ad indirizzo sportivo (in tal caso l'unità di apprendimento della disciplina facenti parte del proprio piano di studio viene riconosciuto).

Ne consegue che potranno collaborare con le associazioni e società sportive affiliate UISP persone la cui qualifica formativa sia riconosciuta dalla UISP. Per maggiori informazioni si rinvia al **Regolamento Formazione Nazionale**.

2. Come possiamo inquadrare i nostri istruttori?

Le associazioni sportive dilettantistiche possono ricorrere a tutte le tipologie di lavoro previste dal nostro ordinamento.

Per valutare quale tipologia, è necessario esaminare i seguenti aspetti:

- a) la disciplina sportiva in relazione alla quale viene coinvolto l'istruttore;
- b) il tipo di impegno richiesto e conseguentemente anche l'entità del compenso che si intende erogare;
- c) le condizioni soggettive del percipiente.

Non è in particolare possibile erogare compensi sportivi quando:

- 1) l'attività sportiva per la quale viene coinvolto l'istruttore **non sia espressamente qualificata come sportiva dilettantistica** dall'ordinamento sportivo;
- 2) il reddito percepito in qualità di istruttore sportivo sia conseguito – nei fatti – nell'**esercizio di arti e professioni**, in quanto viene meno uno dei presupposti per qualificare il compenso come reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, del TUIR. Non può quindi instaurare questa tipologia di collaborazione chi detiene la Partita IVA in qualità di istruttore sportivo ma anche chi svolge professionalmente l'attività di cui ne rappresentano indicatori la qualificazione professionale (non è tale la titolarità di qualifiche rilasciate da Federazioni ed Enti di promozione sportiva, come chiarito dall'Ispettorato del Lavoro nella Circolare 1/12/2016);
- 3) la collaborazione presenti **i connotati della subordinazione gerarchica**, mentre non pone alcun problema la c.d. "etero-organizzazione" dei tempi e luoghi di lavoro (*ossia la circostanza che sia l'organizzazione sportiva a definire luogo e tempi di svolgimento dell'attività sportiva*) come previsto dall'articolo 2 del D.lgs. 81/2015;
- 4) il compenso si configuri come forma di distribuzione – diretta o indiretta - di utili, concetto

che trova oggi definizione nell'art. 10 del D.lgs. 460/1997 ai sensi del quale si intende tale *"la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche"* (applicabile anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 124/E del 22 maggio 1998), salva richiesta di disapplicazione della norma, trattandosi di norma antielusiva di tipo sostanziale (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 294 del 2002).

3. Come possiamo pagare i nostri collaboratori?

La Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017) prevede che:

"a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (...)".

Ciò significa che a prescindere dall'entità del compenso, l'ASD/SSD potrà pagare stipendi/compensi esclusivamente con modalità tracciabili con riferimento a:

- 1) dipendenti;
- 2) collaboratori coordinati e continuativi.

Non si configura tale obbligo giuridico – ma si consiglia in ogni caso di adottare modalità tracciabili - con riferimento agli emolumenti/compensi erogati a:

- a) collaboratori di natura autonoma occasionale;
- b) percettori di borse di studio,
- c) percettori di indennità/compensi da tirocini,

come chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota prot. n. 4538 del 22.05.2018.

Ne consegue che non si configura l'obbligo giuridico di adottare modalità di pagamento tracciabile con riferimento ai percettori compensi sportivi ma che si configura con riferimento ai collaboratori amministrativo-gestionale (di cui all'art. 90 della Legge 289/2002) in quanto ricondotti nella disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative.

La violazione di tale precetto è sanzionata con il pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. L'Ispettorato del Lavoro - nella Nota n. 5828 del 7/7/2018 – ha chiarito che

"in relazione alla consumazione dell'illecito, il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito"

e quindi il riferimento non è il numero dei lavoratori in relazione ai quali il datore di lavoro/committente non ha garantito il pagamento del compenso in maniera tracciabile ma il numero di mensilità interessate.

4. Come possiamo sapere se i nostri istruttori hanno superato la soglia dei 10.000 euro in compenso sportivo?

All'atto di pagamento l'interessato deve rilasciare una autocertificazione in cui dichiara se ha superato – o meno – il plafond dei 10.000 euro per applicare eventualmente le ritenute fiscali.

Nella sezione MODULISTICA della piattaforma web associazionisportive.uisp.it è possibile scaricare il fac-simile di autocertificazione.

5. Cosa dobbiamo fare se un collaboratore sportivo supera i 10.000 euro?

Quando l'istruttore percepisce complessivamente (quindi anche da più committenti) un compenso sportivo superiore a 10.000 euro, gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 30.658,28 ed a titolo d'acconto per la parte imponibile superiore a tale soglia.

Le ritenute (in tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11 dicembre 2012, n. 106) da applicare sulla parte dei compensi che supera il plafond dei 7.500 euro (oggi € 10.000), si compongono di:

1. IRPEF pari al 23%;
2. addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF (quota determinata dallo Stato, pari all'1,23%, e quota determinata dalla Regione);
3. addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF.

Tale posizione appare in contrasto con quanto indicato in passato dalla prassi (nota dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2006 indirizzata alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC), sia per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF (si applicava la sola quota statale, non anche la quota deliberata dalla Regione) sia per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF.

L'interpretazione adottata dall'Agenzia delle Entrate nel 2012 – che tecnicamente vincola solo il contribuente che ha presentato l'istanza di interpello – risulta poi di difficile se non impossibile applicazione, tenuto conto che Regioni e Comuni possono quantificare l'aliquota in ragione del reddito complessivo percepito dall'interessato, informazione questa che né il contribuente né l'associazione può disporre ex ante, aggravata dall'impossibilità di contemplare in questo caso un conguaglio diversamente da quanto previsto per dipendenti e assimilati.

6. Dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto con i collaboratori in compenso sportivo?

Non è previsto come obbligatorio dalla legge ma è vivamente consigliato per chiarire la natura della collaborazione ed i rispettivi diritti e doveri. All'interno della lettera di incarico è inoltre possibile:

- conferire l'incarico al trattamento dei dati personali dei soci/tesserati, ai fini della tutela della privacy;
- acquisire il consenso al trattamento dell'immagine, nel caso in cui l'associazione realizzi fotografie nel corso dello svolgimento delle attività;
- effettuare l'informativa rispetto ai rischi esistenti nella struttura e le misure di sicurezza adottate.

Nella sezione MODULISTICA del portale web associazionisportive.uisp.it è possibile scaricare il facsimile di lettera di incarico.

7. Abbiamo una persona che ci aiuta in segreteria come possiamo pagarla?

Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI possono erogare compensi sportivi o rimborsi forfettari anche ai **c.d. collaboratori amministrativo-gestionali**, figura introdotta dall'art. 90 della Legge 289/2002.

Per comprendere quali siano le attività che possono essere remunerate attraverso le c.d. collaborazioni amministrativo - gestionali è necessario esaminare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 21/2003 che così recita:

"Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.

Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione. Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 81, comma 1, lett.m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti".

Sotto il **profilo degli adempimenti**, il Ministero del Lavoro (Circolare del 14/02/2007) ha previsto che per poter attivare questa forma di collaborazione sia, in ogni caso, **necessario effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto** al Centro per l'impiego, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali sono instaurabili anche nel caso in cui la collaborazione implichi da parte dell'associazione/società sportiva la possibilità di organizzare luogo e orario di svolgimento della prestazione (ex art. 2 del D.lgs. 81/2015), nota come etero-organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro. Nel caso in cui però si accerti la sussistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica, il rapporto potrebbe essere attratto nella disciplina del lavoro subordinato.

8. Quali novità erano state introdotte con la Legge di Bilancio 2018?

La Legge di Bilancio 2018 aveva previsto la qualificazione dei c.d. compensi sportivi come collaborazioni coordinate e continuative. Da una lettura sistematica della norma, si era giunti alla conclusione che l'entrata in vigore di tale norma fosse sottoposta a condizione sospensiva dell'adozione, da parte del CONI, della Delibera che avrebbe dovuto definire le mansioni in relazione alle quali è possibile erogare queste tipologie di emolumenti. Tale Delibera non è stata adottata in attesa di un provvedimento che garantisse una semplificazione degli adempimenti connessi alla qualificazione del rapporto come collaborazione coordinata e continuativa, ossia comunicazione preventiva, emissione di busta paga e predisposizione del Libro unico del lavoro.

Il provvedimento di semplificazione non è stato adottato ma è stata semplicemente abrogata la norma in questione attraverso il c.d. Decreto dignità (D.L. 87/2018 in Gazzetta Ufficiale del 13/7/2018). Rimane in vigore la disposizione che ha innalzato a 10.000,00 euro il plafond di esenzione fiscale.

9. I componenti il Consiglio direttivo possono ricevere compensi sportivi o instaurare collaborazioni amministrativo-gestionali con l'associazione?

Si a meno che lo statuto non neghi tale possibilità. Si consiglia però che il conferimento dell'incarico passi attraverso una delibera dell'Assemblea dei soci, in sede di programmazione delle attività, affinché si evidenzia che non si tratta di una forma di auto remunerazione. L'interessato, sia nel caso di delibera adottata dall'Assemblea dei soci che nel caso di delibera adottata direttamente dal Consiglio direttivo, dovrà ovviamente astenersi dal voto per conflitto di interessi e ciò dovrà essere indicato nel relativo verbale.

10. Possiamo erogare rimborsi forfettari a dipendenti pubblici?

Si: a prevederlo è l'articolo 90 della Legge 289/2002 ai sensi del quale

"I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

(N.B. nel caso in cui invece ad attivare la collaborazione sia un Comitato UISP, si renderà necessario acquisire l'autorizzazione).

11. Possiamo erogare rimborsi spese ai nostri volontari?

La figura del volontario è stata normata all'interno del Codice del Terzo settore con valenza per tutti gli Enti ivi riconducibili mentre in passato il ruolo del volontario veniva definito solo nella Legge sulle organizzazioni di volontariato (L. 266/1991) e parzialmente nella normativa relativa alle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000).

Il provvedimento citato prevede in particolare che

"Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale"

definendo il volontario come la

"persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario ma al volontario *"possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario".*

12. Possiamo erogare agli istruttori sportivi oltre ad un compenso il rimborso della trasferta a piè di lista?

Si. I rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, intendendo tale il Comune dove il percettore risiede o ha dimora abituale (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 38/2014), non concorrono, altresì, a formare il reddito. Viceversa, il rimborso delle trasferte nello stesso Comune concorre al plafond dei 10.000 euro.

13. Quali effetti produce sul reddito del collaboratore il compenso sportivo?

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

A titolo meramente esemplificativo: il signor Rossi nel corso del 2017 ha percepito i seguenti redditi:

- Lavoro dipendente: euro 25.000;
- Compensi sportivi: euro 10.000 (sui 2.500 eccedenti la soglia di esenzione subisce ritenute di legge a titolo di imposta).

In fase di dichiarazione dei redditi il Sig. Rossi calcolerà le imposte sui soli redditi di lavoro dipendente (25.000 euro) ma applicando a tali redditi le aliquote per scaglioni relative a redditi pari a 27.500 euro, in quanto va a sommarsi la parte di compenso sportivo percepito che ha superato la soglia di esenzione (2.500 euro).

Si segnala inoltre che:

- è necessario conteggiare i compensi sportivi ai fini della liquidazione degli **assegni familiari** in quanto è previsto l'obbligo di comunicare tutti i dati reddituali del nucleo familiare, di qualsiasi natura siano, a prescindere dalla circostanza che siano imponibili o non ai fini Irpef. A prevederlo è l'articolo 2 del Decreto legge 13/03/1988 n. 69;
- con riferimento alla **NASPI (disoccupazione)**, l'INPS, con la Circolare n. 174 del 23/11/2017 ha chiarito che è possibile cumularla con i compensi sportivi/rimborsi forfettari e che non è necessario comunicare all'Istituto previdenziale tali emolumenti;
- con riferimento alle **detrazioni di imposta per figli a carico**, FISCO OGGI, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, in un articolo apparso il 22/7/2014, ha evidenziato che queste spettano anche qualora il minore abbia percepito compensi sportivi di importo superiore a 2.841,51 euro (tetto, al lordo degli oneri deducibili, indicato dall'articolo 12, comma 2, del TUIR) ma inferiore complessivamente ad euro 28.158,28 (dal 1/1/2008 30.658,28 euro) in quanto ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta;
- con riferimento all'**assegno sociale**, lo stesso è compatibile con la percezione di compensi sportivi esclusivamente quando il relativo importo, unitamente ad eventuali redditi di altra natura, non superi il reddito al di sopra del quale non spetta più il beneficio. Per il 2018 l'assegno sociale viene erogato a chi presenta un reddito non superiore ad euro 5.889,00 annui oppure euro 11.778,00 se il soggetto è coniugato;
- i compensi sportivi devono infine essere dichiarati all'interno dell'**ISEE**: a prevederlo è l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5/12/2013.

14. Cosa succede al pensionato che riceve compensi sportivi?

I compensi sportivi devono essere comunicati dai pensionati all'INPS attraverso il Modello RED.

Sul tema è intervenuto l'Istituto previdenziale con la Circolare n. 195 del 30/11/2015, consultabile alla pagina

www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20195%20del%2030-11-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1

prevedendo che:

*"Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all'Istituto, in quanto non dichiarati nei modelli 730 o UNICO, vi sono (...) Altri redditi non assoggettabili a IRPEF, quali ad esempio: **quota esente, fino ad un massimo di 7.500 euro, dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, ex art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e s.m.e.i.** (concorrono a tale importo indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto); quota esente entro il limite dei 3.098,74 euro, ex art. 52,*

comma 1, lett. d-bis), del TUIR dei compensi per i lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro; importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (es. buoni lavoro denominati "voucher"), etc."

Dalla lettura della Circolare si deduce che tale tipologia di reddito incide esclusivamente su alcune tipologie di prestazioni erogate dall'INPS quali

- *"maggiorazione sociale della pensione, art. 1, della L. n. 140/1985, art. 1 comma 1 e comma 4, della L. n. 544/1988 e art. 69, comma 3 della L. n. 388/2000 e s.m.e i.;*
- *Assegno sociale, art. 3, commi 5 e 6, della L. n. 335/1995 e s.m.e i.;*
- *Aumento della pensione sociale, art. 2, commi da 3 a 5, della L. n. 544/1988 e art. 70, comma 2, L. n. 388/2000 e s.m.e i.;*
- *Assegno per il nucleo familiare, art. 2, comma 2 e comma 9, della L. n. 153/1988 e s.m. e i.;*
- *Trattamenti di famiglia, art. 23, comma 1, L. n. 41/1986, e s.m. e i.;*
- *Maggiorazione sociale per gli assegni sociali, art. 70, commi 2, 3 e 6, L. n. 388/2000 e s.m.e i.;*
- *Somma aggiuntiva – cosiddetta quattordicesima, art. 5, comma 1, D. L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 e s. m. e i.";*

per cui si rende necessario verificare l'impatto del compenso sportivo in relazione alle voci reddituali di cui sopra.

15. Ci siamo dimenticati di versare le ritenute per un collaboratore sportivo che ha superato i 10.000 euro, cosa possiamo fare?

È possibile effettuare il versamento delle ritenute con ravvedimento, ossia versando unitamente alle imposte la sanzione e gli interessi calcolati sulla base del ritardo con cui si effettua il versamento.

16. Cosa deve fare un istruttore per svolgere professionalmente l'attività?

Gli istruttori sportivi che intendessero svolgere l'attività professionalmente, in considerazione e delle qualifiche professionali possedute e/o della pluricommitenza, dovrebbero aprire la Partita IVA beneficiando, eventualmente, del regime forfettario in presenza di ricavi annui inferiori ad euro 30.000,00.

Il regime forfettario prevede che il contribuente non applichi l'IVA in fattura (e non detragga l'IVA sugli acquisiti di beni/servizi effettuati) e sia soggetto ad una imposta sostitutiva omnicomprensiva pari al 5% del 78% dei ricavi nei primi cinque anni di attività, aliquota che passa al 15% negli anni successivi.

In termini di tassazione si tratta pertanto di un regime fortemente agevolato a cui si abbina una semplificazione degli adempimenti contabili/fiscali con conseguenti costi di assistenza fiscale contenuti.

Diversamente da quanto previsto nel caso di percezione di compensi sportivi, qui l'associazione/società sportiva provvederà al versamento dei contributi previdenziali alla gestione ex Enpals, quantificati nella misura del 33%, di cui il 9,19% a carico del collaboratore: tale maggior costo dovrà essere attentamente valutato dalle parti in sede di contrattazione del compenso.

17. L'associazione intende avvalersi di un istruttore titolare di Partita IVA: quali adempimenti deve espletare?

Qualora l'istruttore svolga l'attività all'interno di un impianto sportivo, i contributi previdenziali sono di competenza dell'INPS ex gestione Enpals.

Questo implica, per l'associazione, l'espletamento dei seguenti oneri:

- 1) definire l'accordo economico alla luce del costo contributivo quantificato nella misura del 33%, di cui il 9,19% a carico dell'istruttore;
- 2) dotarsi di una matricola Enpals;
- 3) effettuare le comunicazioni obbligatorie al Centro per l'impiego;
- 4) versare i contributi previdenziali entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione e non entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento;
- 5) acquisire in contabilità la fattura del professionista (che indicherà la trattenuta del 9,19% di contributi previdenziali a suo carico);
- 6) effettuare il pagamento delle competenze del professionista (si consiglia sempre a mezzo bonifico/assegno non trasferibile, modalità in ogni caso obbligatoria nel caso di compensi superiori ad euro 1.000,00 e, a partire dal 1/7/2018, obbligatoria a prescindere dall'entità dell'importo);
- 7) effettuare il versamento della ritenuta fiscale (20%) a titolo di acconto, a meno che in fattura non sia indicata l'esenzione per opzione per il regime forfetario, nel qual caso la fattura non esporrà neppure l'IVA;
- 8) effettuare le comunicazioni UNIEMENS;
- 9) predisporre, l'anno successivo, la certificazione unica (CU) da inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate e consegnare al percipiente.

18. Dobbiamo obbligatoriamente redigere un contratto con i collaboratori in Partita IVA?

Non è previsto come obbligatorio per legge ma si consiglia di predisporre un accordo – o scambio di lettere – per chiarire i rispettivi diritti e doveri. All'interno della lettera di incarico è inoltre possibile:

- conferire l'incarico al trattamento dei dati personali dei soci/tesserati, ai fini della tutela della privacy;
- acquisire il consenso al trattamento dell'immagine, nel caso in cui l'associazione realizzi fotografie nel corso dello svolgimento delle attività;
- effettuare l'informativa rispetto ai rischi esistenti nella struttura e le misure di sicurezza adottate, per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

19. Possiamo fare ricorso alle prestazioni occasionali, o PRESTO, che hanno sostituito i voucher?

Si a meno che l'ASD/SSD non abbia più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (*fatta eccezione per gli apprendisti; lavoratori part time e intermittenti che sono conteggiati in proporzione al lavoro svolto*), e a meno che non intendiate avvalervi di questi collaboratori nell'ambito di una attività in appalto, nel qual caso è vietato il ricorso ai PRESTO.

L'istituto disciplina le prestazioni occasionali a prescindere dalla natura subordinata o autonoma: ciò che rileva è la temporaneità della prestazione, il contingentamento del compenso e l'organizzazione del datore di lavoro/committente.

L'istituto prevede questi ulteriori vincoli e condizioni:

LIMITI UTILIZZO CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE	
Limiti economici	<ul style="list-style-type: none"> - massimo 5.000 euro compensi netti con riferimento alla totalità dei lavoratori (si computano nella misura del 75% pensionati, giovani, disoccupati) - massimo 2.500 euro compensi netti con riferimento al singolo lavoratore - compenso minimo orario 9 euro netti e minimo giornaliero 36 euro netti
Limiti durata	massimo 280 ore nell'arco dello stesso anno civile
SANZIONI E REGOLARIZZAZIONI	
Trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> - superamento importo 2.500 euro per ciascuna prestazione resa dal singolo lavoratore in favore dell'associazione - superamento del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile
Sanzione da 500 a 2.500 euro	<ul style="list-style-type: none"> - violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS delle prestazioni da effettuarsi - associazioni che hanno alle dipendenze più di 5 lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato

Nel caso in cui si superi anche solo uno tra il limite di durata di 280 ore ovvero 2.500 euro di compensi corrisposti allo stesso lavoratore, **il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.**

Nulla cambia **sotto il profilo fiscale per il collaboratore**: i compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Al lavoratore spettano poi una serie di tutele, quali le tutele assicurative presso l'INAIL, il diritto al riposo giornaliero (11 ore di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore), alle pause (almeno 10 minuti qualora la durata della prestazione ecceda il limite delle 6 ore), al riposo settimanale (due periodi di riposo di almeno 24 ore consecutive all'interno di un periodo di 14 giorni, da cumulare con le ore di riposo giornaliero), ma anche le tutele in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (differentemente da quanto avveniva in passato per i voucher attivati dalle associazioni).

Come paghiamo il prestatore occasionale e quanto ci costa?

L'associazione deve preventivamente versare - tramite modello F24 Elide - le somme destinate al pagamento delle prestazioni occasionali. È esclusa la facoltà di utilizzo in compensazione di crediti verso l'erario/enti previdenziali. Nella sezione "elementi identificativi" non dovrà essere inserito alcun valore.

Il costo è così quantificato:

	Netto	Gestione separata INPS (33%)	INAIL (3,5%)	Costo servizio (1%)	Totale lordo
Costo minimo (in ogni caso non inferiore a 4 ore)	€ 36,00	11,88	1,28	0,48	49,64
Costo orario (nel rispetto del minimo)	€ 9,00	2,97	0,32	0,12	12,41

Per attivare il contratto le associazioni dovranno registrarsi alternativamente:

- tramite piattaforma telematica (fruibile attraverso l'accesso al sito internet www.inps.it Prestazioni occasionali) con l'utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID, CNS);
- tramite i servizi di contact center INPS;
- tramite gli intermediari.

Ai fini dell'accredito dei compensi, è necessario che si registrino anche i lavoratori, con le stesse modalità precedentemente indicate, comunicando l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'INPS provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al lavoratore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al lavoratore medesimo

Le associazioni sono tenute a trasmettere almeno **un'ora prima** dell'inizio dello svolgimento della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a) i dati anagrafici e identificativi del lavoratore;
- b) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;
- e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

Il lavoratore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o messaggi di posta elettronica.

Per maggiori approfondimenti si rinvia agli articoli pubblicati nella sezione CIRCOLARI della piattaforma web associazionisportive.uisp.it

20. Possiamo fare ricorso alla collaborazione autonoma di natura occasionale?

Esiste ancora la possibilità di avvalersi di collaborazioni autonome occasionali soggette alla ritenuta fiscale a titolo di acconto del 20%, non soggette a contribuzione previdenziale a meno che il collaboratore non abbia superato il plafond di euro 5.000 da collaborazioni occasionali nel corso dell'anno solare (ex art. 44 DL 30/09/2003 n° 269).

È opportuno però evidenziare i seguenti aspetti da valutare:

- 1) l'attività presenta dei rischi? In questo caso potrebbe essere più opportuno attivare una prestazione occasionale (PRESTO) che garantisce la tutela assicurativa INAIL;

- 2) lo svolgimento dell'attività implica una etero-organizzazione dei tempi e luoghi di lavoro? In questo caso è sempre possibile una contestazione rispetto alla natura subordinata del rapporto, ancorché a tempo determinato.

In questo caso non è obbligatorio effettuare il pagamento del compenso con modalità tracciabile (in tal senso Nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4538 del 22.05.2018) se non con riferimento ad importi pari o superiori ad € 1.000,00 ma si consiglia, sempre, di preferire la tracciabilità di tutte le operazioni.

Nella sezione MODULISTICA della piattaforma web associazionisportive.uisp.it è possibile scaricare il fac-simile di lettera di incarico e di ricevuta.

21. I componenti il Consiglio direttivo possono ricevere una indennità di carica? Se sì, di quale importo?

È possibile erogare indennità di carica ai componenti il Consiglio direttivo a condizione che non sia vietato dallo Statuto.

L'entità dell'indennità deve essere tale da non configurarsi come distribuzione indiretta di utili. Attualmente la definizione di distribuzione indiretta di utili è definita dall'art. 10 del D.lgs. 460/1997 ai sensi del quale si configura tale *"la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni"*.

L'erogazione di indennità di carica implica il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps e l'emissione di busta paga, con tassazione analoga a quelle dei lavoratori subordinati, trattandosi di reddito fiscalmente assimilato a quello dei lavoratori subordinati.

22. Per quali compensi dobbiamo predisporre le certificazioni annuali (CU)?

L'associazione deve predisporre la certificazione unica con riferimento non solo ai dipendenti e percettori redditi assimilati a lavoro dipendente, ma a qualsiasi collaboratore, tra cui:

- 1 – lavoro autonomo (fatture professionisti, anche se aderenti a regimi fiscali che non prevedono l'applicazione della ritenuta d'acconto e associati in partecipazione);
- 2 – percettori redditi diversi, come i collaboratori occasionali o i percettori i c.d. "compensi sportivi" (questi ultimi anche se sotto la soglia di esenzione). In riferimento ai compensi c.d. "sportivi" si segnala che non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del collaboratore;
- 3 - provvigioni, comunque denominate, per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari;

fatta eccezione per:

- quanti percepiscono esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate (il c.d. rimborso a piè di lista);
- i percettori compensi residenti all'estero privi di codice fiscale italiano, i quali però dovranno risultare all'interno del Modello 770.

23. Se paghiamo qualcuno dobbiamo sempre presentare la dichiarazione IRAP ed il Modello 770?

Facendo riferimento ad associazioni in regime forfettario Legge 398/91, per quanto riguarda la dichiarazione IRAP confluiscono nella base imponibile di tale imposta solo gli imponibili previdenziali correlati ai rapporti di lavoro subordinato e assimilati, oltre alle prestazioni occasionali (art. 10 D.lgs. 446/97), mentre non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRAP i c.d. compensi sportivi, anche oltre la soglia di esenzione, e i compensi professionali.

Per quanto riguarda il Modello 770 questo dovrà essere predisposto e trasmesso solo in relazione alle seguenti casistiche:

- versamento tramite modello F24 di ritenute fiscali sui compensi di lavoro;
- erogazione di compensi a non residenti in Italia privi di codice fiscale italiano. I dati anagrafici, i compensi e le eventuali ritenute applicate a tali soggetti, per i quali non deve essere predisposta la Certificazione Unica, dovranno essere comunicati nell'apposito quadro SY del Modello 770.

24. Se eroghiamo compensi sportivi dobbiamo pagare l'IRAP?

No: non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i cosiddetti compensi sportivi sia se i collaboratori sono impegnati in attività istituzionali (ex art. 10 del D.lgs. 446/97) che commerciali (ex art. 11 comma 1, lett. b del D.lgs. 446/97).

25. Quali sono gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro? Li devo espletare anche se l'associazione si avvale solo di soci volontari e di percettori compensi sportivi?

Gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), riguardano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche e sono diversamente definiti a seconda delle tipologie di collaborazione di cui l'associazione beneficia. Gli adempimenti possono essere sinteticamente ricondotti alle seguenti attività:

1. elaborare il documento di valutazione dei rischi ed implementare le misure necessarie a prevenire detti rischi nella gestione delle attività e nell'utilizzo della struttura;
2. garantire una corretta informazione sui rischi;
3. conferire i diversi incarichi contemplati dalla legge (*responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente, addetto anti incendio e primo soccorso*) e garantire la formazione dei relativi incaricati;
4. garantire la formazione della generalità dei lavoratori.

Qualora l'associazione si avvalga della collaborazione di lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi o attivi prestazioni di lavoro occasionale (i c.d. PRESTO), si renderà necessario espletare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Qualora invece l'ASD/SSD si avvalga esclusivamente di:

1. **lavoratori autonomi** titolari di Partita IVA;
2. **volontari**, intendendo tali non solo quelli che operano in organizzazioni di volontariato ma anche quanti operano gratuitamente in associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche (*come specificato nel D.L. n. 69/2013*);
3. **percettori compensi sportivi** (*come specificato sempre nel D.L. n. 69/2013*),

lo stesso dovrà rispettare esclusivamente i vincoli di cui agli articoli 21 e 26 del D.lgs. 81/2008, in virtù dei quali gli adempimenti diventano i seguenti:

a) i **collaboratori** sono chiamati ad **utilizzare attrezzature di lavoro** a norma e a munirsi di **dispositivi di protezione individuale** (*es: scarpe anti infortunio*), dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia qualora svolgano l'attività in regime di appalto o subappalto e potranno, assumendo i costi a proprio carico, frequentare corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sottoporsi a sorveglianza sanitaria;

b) l'**associazione** dovrà fornire ai collaboratori dettagliate **informazioni sui rischi** specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e dovrà valutare "l'idoneità tecnico-professionale" dei collaboratori in relazione ai servizi affidati.

Nel caso in cui l'associazione utilizzi un impianto di proprietà di terzi, e non si configuri come gestore dell'impianto medesimo ma come mero utilizzatore, l'obbligo di garantire la sicurezza potrà essere assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi (*in tal senso Regione Veneto parere 22/06/2010*).

A prescindere dall'applicazione integrale, o meno, del citato Decreto, è opportuno ricordare che resta in capo alle associazioni il dovere di assicurare la **sicurezza all'interno dell'impianto sportivo** dove viene svolta l'attività (*come evidenziato dal Ministero del Lavoro nell'interpello n. 8/2014*).

Il **concessionario dell'impianto** dovrà quindi acquisire dal proprietario dello stesso (nella maggior parte dei casi, Comune o Provincia) la seguente documentazione:

- piano di emergenza/evacuazione e relativa planimetria;
- agibilità dell'impianto sportivo;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività ai fini antincendio (DPR n. 151/2011);
- dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, idricosanitario, idrico-antincendio, termico;
- libretti d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- registro dei controlli periodici;

e potrà avvalersi dell'assistenza di un esperto per comprendere quali misure di sicurezza adottare anche nei casi in cui non sia tenuto alla elaborazione del Documento di valutazioni rischi.

L'associazione che semplicemente fruisce dell'impianto, e del pari sia esonerata dall'obbligo giuridico di predisporre il Documento di valutazione rischi, potrebbe chiedere al gestore copia del Documento di valutazione rischi adottato per esaminarlo e per informare collaboratori e fruitori dell'impianto dei potenziali rischi presenti e delle misure di sicurezza adottate.

26. Che cos'è il certificato penale richiesto dal datore di lavoro? Lo dobbiamo richiedere per tutti i collaboratori?

La disciplina del certificato penale richiesto dal datore di lavoro è contenuta nell'articolo 2 del D.lgs. 39/2014 ai sensi del quale:

1. "Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: «**Art. 25-bis Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.**

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.

In sintesi, il primo comma prevede che quando si organizzano attività con i minori sia necessario acquisire – con riferimento a tutti i collaboratori, anche volontari, che abbiano contatti diretti e regolari con i minori – il certificato penale in cui emerge se l'interessato abbia subito condanne per alcuni reati legati all'infanzia ovvero se siano stati soggetti all'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il secondo comma contempla invece la sanzione pecuniaria ma la prevede con esclusivo riferimento al soggetto che si qualifica come datore di lavoro, qualità che non assume l'associazione sportiva dilettantistica nei confronti dei collaboratori in compenso sportivo.

A prescindere dall'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa, resta aperto il tema risarcitorio nel caso in cui l'associazione abbia scelto un collaboratore che si macchi di queste tipologie di reato allorquando l'associazione non abbia preventivamente acquisito il certificato penale da cui sarebbero emersi precedenti penali di questa natura. Si consiglia pertanto di acquisire sempre il certificato penale.

CAP. 14 LA COMUNICAZIONE

1. Possiamo avere un sito internet e dei profili social?

Le associazioni possono fare ricorso a questi strumenti a condizione che non siano perseguite finalità commerciali, pena il rischio di decadenza dai benefici fiscali conseguente all'assimilazione ad un esercizio commerciale.

Questa è l'indicazione offerta nella Relazione illustrativa al Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) con riferimento all'utilizzo di strumenti pubblicitari da parte delle associazioni di promozione sociale con particolare riferimento alle attività di turismo sociale e bar circolistico.

Si tratta di una indicazione valida anche per le associazioni sportive che non dovessero qualificarsi come Enti del Terzo Settore: si evidenzia come l'Agenzia delle Entrate, sempre più spesso, monitori questi strumenti di comunicazione per valutare la genuinità associativa della ASD.

Un altro aspetto delicato da valutare è individuare chi gestisce la comunicazione. Anche nell'utilizzare social network si può integrare il reato di diffamazione aggravata dall'uso di un mezzo di pubblicità, stante la "*particolare capacità divulgativa del mezzo telematico*".

2. Cosa è importante inserire sul sito internet? Ci sono dei contenuti/delle espressioni che non devono essere presenti?

Il sito internet e – anche se con modalità diverse – il profilo social, deve essere uno strumento di comunicazione istituzionale dell'associazione.

Si consiglia pertanto di inserire i seguenti contenuti:

- 1) presentazione dell'associazione con possibilità di effettuare il download di atto costitutivo e statuto (preferibilmente nella versione registrata all'Agenzia delle Entrate);
- 2) presentazione delle attività organizzate, specificando sempre attività riservata ai soci (ed eventualmente) tesserati UISP;
- 3) presentazione dei componenti il Consiglio direttivo: non deve essere una vetrina delle rispettive professionalità ma una comunicazione tesa ad evidenziare l'assoluta trasparenza rispetto ai soggetti a cui è demandato il compito di gestire l'associazione. Può essere utile specificare anche la data dell'assemblea dei soci che ha provveduto ad eleggere il Consiglio Direttivo e gli eventuali altri organismi statutariamente previsti;
- 4) in un'area eventualmente riservata, la pubblicazione dei verbali dell'Assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio/rendiconto associativo.

È inoltre necessario pubblicare:

- 1) la **rendicontazione dell'utilizzo delle risorse provenienti dal 5xmille**: a prevederlo è l'articolo 8 del D.lgs. 111/2017 ai sensi del quale

"1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.

2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine

di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 4."

- 2) **i contributi/corrispettivi percepiti da Pubbliche Amministrazioni:** la pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno (a partire dal 2019), pena l'obbligo di restituirle all'Amministrazione che li ha corrisposti. A prevederlo è l'articolo 126 della Legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- 3) gli eventuali **emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati** nel caso in cui si tratti di **Ente del Terzo Settore** che presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui (ex art. 14 D.lgs. 117/2017). L'adempimento entrerà in vigore dal 2019, relativamente ai compensi erogati nel 2018 (Circolare del Ministero del Lavoro del 29/12/2017).

Sono invece da escludere tutte le espressioni/operazioni che possano essere percepite come "comunicazione/transazioni commerciali" tra cui:

- a) la previsione di sconti;
- b) l'indicazione di tariffe: per conoscere i costi di accesso alle attività è consigliabile rinviare ad un recapito telefonico o e-mail;
- c) la previsione di convenzioni con aziende per garantire sconti ai relativi dipendenti, trattandosi di operazione prettamente commerciale.

3. La dicitura "associazione sportiva dilettantistica" o "A.S.D." dobbiamo sempre inserirla? Perché?

È necessario inserire sempre la locuzione "associazione sportiva dilettantistica" non per un obbligo di Legge ma perché l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 21/2003, ha affermato che:

"Parimenti costituisce condizione per il godimento dei benefici fiscali l'adozione della denominazione indicata nel citato comma 17 dell'art. 90, che deve essere utilizzata in tutti i segni distintivi o comunicazioni rivolte al pubblico."

La tendenza ad affermare l'obbligo di esplicitare l'appartenenza ad una determinata tipologia associativa ha trovato una sua prima affermazione nell'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, con riferimento alle ONLUS, e successivamente nel Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) che prevede l'obbligo di indicazione in denominazione della natura di Ente del Terzo settore, anche attraverso l'acronimo ETS, ovvero di associazione di promozione sociale (APS) o organizzazione di volontariato (ODV).

4. Quali sono le informazioni che dobbiamo dare agli aspiranti soci?

La genuinità del rapporto associativo trova consacrazione nel modo in cui ci rapportiamo anche con gli aspiranti soci ai quali devono essere fornite le seguenti informazioni:

- 1) natura associativa della ASD: anche nella domanda di ammissione (*non obbligatoria ma vivamente consigliata*) sarà specificato che l'interessato/a chiede di essere ammesso/a all'associazione;
- 2) le finalità dell'associazione ed i diritti/doveri del socio: a tal fine si consiglia di esporre in una bacheca lo statuto per consentirne la visione e/o di rilasciarne una copia.

5. **Dobbiamo apporre un cartello sulla porta che specifichi che l'ingresso è riservato ai soci?**

L'onere si configura nel caso in cui l'associazione presenti al proprio interno un bar circolistico: in questo caso l'apposizione di tale avviso non esonera in ogni caso l'associazione dalla verifica della titolarità della tessera UISP in capo a chi accede al servizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Può essere in ogni caso utile apporre questo cartello all'entrata per evidenziare che trattasi di associazione e non di un locale aperto al pubblico.

6. **Possiamo utilizzare il logo del CONI?**

Sul tema è intervenuto in passato il CONI (nota n. 0002240/14 del 3/2/2014) affermando che **le associazioni e società sportive dilettantistiche non possono mai** utilizzare il logo CONI: non è pertanto possibile inserirlo nella targa della sede, sulla carta intestata, sui volantini, sul sito internet.

7. **Possiamo utilizzare la denominazione e il marchio della UISP?**

I soci collettivi affiliati, se regolarmente autorizzati dal Comitato Territoriale competente, possono utilizzare esclusivamente per contraddistinguere la propria attività associativa nell'ambito della UISP, i marchi e la denominazione UISP accompagnandoli obbligatoriamente con la dicitura "AFFILIATO" che va aggiunta nella parte superiore del marchio ufficiale contenente la personalizzazione del relativo Comitato Territoriale di appartenenza. La mancata affiliazione provoca l'immediata decadenza dell'eventuale autorizzazione ad utilizzare il marchio e la denominazione.

Per maggiori informazioni consultare il **REGOLAMENTO DI COMUNICAZIONE E DI IDENTITÀ VISIVA UISP** consultabile alla pagina www.uisp.it/nazionale/pagina/atto-constitutivo-statuto-e-regolamenti



**UISP NAZIONALE – Sostenibilità e Risorse
Settore Bilancio e Consulenze
Largo Nino Franchellucci, 73 – 00155 Roma
www.uisp.it**